



PROGETTO SPERIMENTALE DI RICERCA

“MARGINI MINORI”

CONOSCERE, COINVOLGERE, AGIRE

Primi esiti conoscitivi



**PERCHÉ I “MARGINI”
SIANO SOLO UNA MISURA**

Iniziativa Comunitaria Equal II Fase IT-S2-MDL-258 “Osservatorio e Centro Risorse sul traffico di esseri umani”
Macro Fase 3, Azione 3e “Sperimentazione di un osservatorio regionale sul traffico di esseri umani in correlazione con le realtà impegnate nel settore”.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

Copyright © 2007 ULSS 16 Padova

Padova, Novembre 2007

INDICE

Premessa, Giancarlo Galan	pag. 5
Il Progetto "Osservatorio e Centro risorse sul traffico di esseri umani" - Iniziativa Comunitaria Equal IT-S2 MDL-258, Marco Bufo	pag. 7
Introduzione, Fortunato Rao	pag. 11
Il Progetto sperimentale di ricerca "Margini Minori" - Macro Fase 3, Azione 3e, azione 1.3.4, Comitato Tecnico Scientifico	pag. 15
Il traffico internazionale di esseri umani: elementi di contesto	pag. 19
Gli esiti conoscitivi: conoscere, coinvolgere, agire	pag. 43
Allegati	
1 il contrasto al fenomeno della pedopornografia via Internet: l'azione del Compartimento di Polizia Postale di Venezia;	pag. 76
2 azione del "Conoscere" rappresentazione procedure, strumenti e suggerimenti delle Fonti coinvolte;	pag. 78
3 azione del "Coinvolgere" rappresentazione procedure, strumenti e suggerimenti delle Fonti coinvolte;	pag. 81
4 azione dell' "Agire" rappresentazione procedure, strumenti, suggerimenti per Fonti.	pag. 84

PREMESSA

La complessa realtà veneta, per tradizione e vocazione attenta e impegnata nei servizi alla persona, ha da tempo avvertito che la scelta fra un modello di sviluppo e il suo opposto, fra i principi ispirati all'universalismo o alla selettività per la protezione sociale, non è variabile di poca rilevanza nei confronti del destino delle persone, delle famiglie, delle comunità locali.

L'intera Amministrazione regionale in questi anni è stata coinvolta in politiche integrate e coordinate, a sostegno dello sviluppo del capitale umano in tutte le sue espressioni in un quadro di sviluppo economico e sociale bilanciato e sostenibile, in una prospettiva di continuità.

Il processo di integrazione europea oggi in divenire verrà inevitabilmente a delineare nuovi scenari che andranno a incidere sulle funzioni legislative e programmatiche proprie della Regione e che richiederanno di essere accolti e tradotti nel nostro progettare, agire e vivere in una dimensione territoriale che si esprime a più livelli.

Il Veneto, per posizione territoriale, storia, tradizione e sviluppo socio-economico, per le recenti modifiche costituzionali che vedono la Regione come interlocutrice diretta nei rapporti con l'Unione Europea delle Regioni, può essere considerato regione ponte tra l'Italia e l'Europa e in tale scenario esprime il proprio ruolo.

In coerenza con le direttive dell'Unione Europea, l'Amministrazione regionale è chiamata ad esprimere scelte e azioni di sistema condivise e partecipate, per fronteggiare le più recenti sfide europee e per creare un welfare attivo, dinamico e solidale.

Promuovere azioni e strategie a favore dell'integrazione sociale con particolare attenzione a quella fascia sensibile di popolazione vittima di reati di riduzione o di mantenimento in schiavitù e di tratta costituisce non solo un impegno etico, ma rappresenta un prerequisito essenziale per lo sviluppo della nostra Regione e complessivamente del nostro Paese, nel contesto della crescente competitività internazionale.

L'impegno che la Regione ha assunto nasce da una volontà e responsabilità civile nella scelta, gestione, utilizzo e promozione di conoscenze su temi di difficile comprensione e di forte impatto, condizionate anche delle

rappresentazioni sociali, al fine di dar vita a processi programmatori e organizzativi funzionali a una politica di contrasto ai fenomeni criminali e di tutela e promozione dei diritti inviolabili di ogni persona.

Accompagnare questi processi con strumenti e sistemi di monitoraggio sul fenomeno e sugli interventi significa offrire nuove competenze agli attori chiave del settore, incidendo positivamente sui sistemi di conoscenza, di intervento, di lavoro di rete e complessivamente agire in una logica di governance.

Gli esiti conoscitivi acquisiti con questa ricerca sperimentale e i processi posti in essere nel sistema delle interconnessioni e collaborazioni interistituzionali mi auguro possano essere contributo e spinta propositiva per lo sviluppo e implementazione di interventi diversificati, caratterizzati da efficacia ed efficienza sempre più consolidate.

Esprimo gratitudine a tutti gli attori sociali impegnati quotidianamente a più livelli in interventi ed iniziative di tutela, protezione e promozione delle persone vittime di tratta perché l'agire plurale e condiviso rende visibile il valore del "fare sistema" e testimonia la volontà comune di proporre e far crescere itinerari e opportunità di crescita e cambiamento culturale e sociale significativi.

On. Dott. Giancarlo Galan
Presidente della Regione del Veneto

IL PROGETTO “OSSERVATORIO E CENTRO RISORSE SUL TRAFFICO DI ESSERI UMANI”

Finalità

Il progetto *Osservatorio e Centro Risorse sulla Tratta di Esseri Umani* si è proposto di costruire nuovi strumenti e sistemi di conoscenza e monitoraggio sulle diverse forme di sfruttamento legate alla tratta (nella prostituzione, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nelle attività illegali, nelle adozioni internazionali illegali e nel traffico di organi), realizzando al contempo strumenti di raccordo tra gli enti di diversa natura e a diversi livelli impegnati nella tutela delle persone trafficate e nel contrasto al fenomeno, con la finalità di incidere positivamente sulle politiche e gli interventi di settore.

Obiettivi

Obiettivo generale del progetto è stato di offrire nuove competenze agli attori chiave del settore, incidendo positivamente sui sistemi di conoscenza, di intervento, di lavoro di rete.

Gli obiettivi specifici sono conseguentemente:

- costruire strumenti di ricerca e rilevazione e sistemi di elaborazione dati sul fenomeno, ipotizzando anche la creazione di un sistema di monitoraggio permanente sulla tratta di esseri umani;
- acquisire un quadro conoscitivo articolato ed approfondito sul fenomeno della tratta;
- individuare, analizzare e validare i modelli di intervento di vario livello attivati nel settore, in un'ottica di sviluppo, scambio e trasferibilità;
- analizzare i profili e i ruoli professionali innovativi e non ancora riconosciuti attivi nel settore e i rispettivi iter formativi;

- creare un sistema di sviluppo:
 - dei modelli di intervento e del lavoro di rete;
 - dei sistemi di valutazione degli interventi di settore;
 - dei profili e degli iter formativi delle diverse figure professionali coinvolte;
- sviluppare sistemi di informazione, scambio e raccordo operativo dei progetti e servizi di settore (nell'ottica dell'ottimizzazione e diversificazione delle risorse) a livello nazionale e transnazionale;
- creare sistemi informativi (banche dati) sui progetti e i servizi impegnati in interventi sociali nella tratta di esseri umani a livello nazionale e transnazionale;
- creare un polo di assistenza tecnica per lo sviluppo dei programmi, dei progetti e degli interventi di settore e un punto di riferimento per iniziative di *mainstreaming* orizzontale e verticale con una specifica attenzione al *mainstreaming* di genere.

Attività

Ricerca-intervento sui diversificati fenomeni della tratta di esseri umani che ha preso in esame:

- le legislazioni e politiche di intervento a livello nazionale e transnazionale e lo stato attuale delle ricerche sul fenomeno;
- la dimensione quanti-qualitativa dei fenomeni della tratta di esseri umani;
- le caratteristiche e i percorsi delle vittime, dalla tratta ai percorsi di uscita e di inserimento sociale.

Questa attività ha dato come principale esito due pubblicazioni che verranno presentate nei mesi di dicembre e nelle quali saranno riportate tutte le più significative conclusioni.

La prima di queste pubblicazioni riguarderà il fenomeno e le sue diverse manifestazioni, mentre la seconda riporterà una analisi della normativa.

Ricerca-valutativa sui modelli di intervento nel settore, sulle figure professionali e sui rispettivi iter formativi al fine di effettuare:

- la ricognizione, l'analisi e la validazione dei modelli di intervento sviluppati sul piano nazionale dalla fase di primo contatto/bassa soglia all'inserimento socio-lavorativo e tutte le fasi intermedie di accoglienza, sostegno e accompagnamento;
- l'analisi specifica dei modelli di accompagnamento all'inserimento lavorativo e del connesso lavoro di rete con le agenzie territoriali competenti in materia;
- la ricognizione e l'analisi sulle figure professionali impiegate nel settore e sulle competenze specifiche di "innesto" necessarie, sui nuovi profili professionali sviluppati, sui paradigmi dell'approccio di genere, sui bisogni formativi specifici e trasversali, e definizione dei rispettivi iter formativi.

Anche in questo caso è stata realizzata una pubblicazione che uscirà nel mese di febbraio 2008 e che riporterà il risultato di questa approfondita ricerca condotta su 68 enti collocati su tutto il territorio nazionale.

Osservatorio. Creazione di strumenti e sistemi di monitoraggio sul fenomeno e gli interventi nella tratta di esseri umani al fine di:

- costituire una banca dati sui progetti e gli enti operativi nel settore in Italia, in Europa e nei Paesi Terzi, che includa anche i modelli di intervento; le metodologie e gli strumenti operativi;
- costruzione e implementazione di un sistema di monitoraggio e Osservatorio nazionale sul fenomeno della tratta di esseri umani;
- costruzione e implementazione di sistemi di valutazione degli interventi;
- sperimentazione di un osservatorio regionale sulla tratta di esseri umani.

L'Osservatorio è stato al momento implementato sul web all'indirizzo www.osservatoriotratta.it; al suo interno sono state sviluppate tutte le diverse sezioni informative sviluppate nel corso del progetto. Il sito è in fase di costante sviluppo ed ampliamento.

Centro Risorse. Attivazione di un sistema di progettazione e operatività integrata nazionale e transnazionale (e di correlazione con enti e progetti nei paesi di origine delle vittime della tratta) che prevede:

- l'attivazione di un Polo di Consulenza, Assistenza Tecnica e Raccordo on line per la progettazione e il raccordo di interventi integrati nazionali e transnazionali (non solo in Europa) nel settore;
- la costruzione di una Sezione di Raccordo Operativo della Banca Dati per consentire l'interscambio tra i progetti ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
- la costruzione di una Sezione di Raccordo Operativo della Banca Dati sui progetti e gli enti nei paesi di origine in grado di sviluppare azioni di prevenzione in loco e di garantire la continuità di sostegno e accompagnamento socio-occupazionale per le persone che decidono per il rientro;
- attivazione di raccordi con imprese nei paesi di origine (in particolare imprese italiane attive in loco) per l'implementazione di misure di inserimento lavorativo.

Si sta realizzando una intensa fase di consulenza e formazione che con una ventina di corsi collocati sul territorio nazionale permette di offrire una unica occasione di approfondimento e di scambio tra i differenti attori del sistema.

Dott. Marco Bufo
Coordinatore del Progetto "Osservatorio e Centro risorse sulla tratta di esseri umani"
Associazione On The Road

INTRODUZIONE

La lungimiranza strategica della Regione Veneto di istituire un Osservatorio regionale tutela e promozione della persona, in attuazione della Legge Regionale n. 41/97, ha anticipato e ispirato sviluppi operativi significativi ed è diventata, nel tempo, propedeutica alla costruzione di un modello di osservatorio regionale sul traffico di esseri umani.

L'aver individuato come Ente gestore di riferimento per gli Osservatori regionali sulle Politiche Sociali le Aziende Sociosanitarie Locali ha rappresentato per la Regione del Veneto una soluzione organizzativa innovativa e coerente con le linee di indirizzo e gli orientamenti in materia di politiche e servizi sociali, tesi a promuovere lo sviluppo di una cultura della salute come patrimonio e capitale delle comunità.

Perché sia possibile far crescere ed evolvere la cultura di un'organizzazione è necessario che si realizzino alcune condizioni che si possono indurre, ma non imporre.

In questi anni la Direzione Strategica dell'Azienda ha saputo sostenere la complessità che accompagna il cambiamento e coinvolgere le persone, sollecitando la loro partecipazione, esprimendo volontà e capacità di condividere competenze e informazioni necessarie a far crescere non solo un modello di *leadership*, ma soprattutto di *membership*, abbracciando visioni "pluridimensionali" e soluzioni organizzative interdisciplinari. È stata scelta una via per consolidare e far crescere la rete di servizi, per attivare percorsi di comprensione, per unire teoria e pratica, in modo tale che dalla ricerca potessero nascere prospettive di intervento e, da questa, nuovi spunti per il "pensare" e l'"agire".

L'esperienza posta in essere dall'Azienda Sociosanitaria n. 16 di Padova, anche attraverso l'Osservatorio Regionale tutela e promozione della persona, ha contribuito a esprimere e valorizzare un reticolato di saperi e conoscenze nell'area della marginalità per contribuire all'individuazione di un possibile senso prodotto insieme, frutto di un lavoro plurale che possa divenire con-senso.

La sinergia di risorse attivata ha delineato, nel tempo, scenari e possibili prospettive in cui hanno potuto esprimersi, in modo complementare, attori e funzioni diverse. Questo è stato possibile attraverso la circolarità delle informazioni, le accresciute opportunità di dialogo, gli spazi di condivisione, le condizioni favorevoli a co-progettazioni territoriali funzionali al sostegno di modelli di intervento multidisciplinare in una dimensione di reti territoriali, così da rispondere alle complessità di volta in volta osservate.

L'investimento nel Sociale a cui l'Azienda e l'Osservatorio hanno scelto di dare continuità e valore ha richiesto continui approfondimenti e riscoperte, rafforzato dall'idea che questo stesso Sociale sia in continuo divenire, mai scontato, conosciuto nella sua globalità, dato per acquisito.

Fronteggiare il fenomeno della tratta degli esseri umani significa mettere in campo strategie interrelate e interventi sinergici, multidisciplinari e integrati finalizzati, da una parte, alla prevenzione, promozione e salvaguardia dei diritti umani attraverso l'accoglimento dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità della vittima di tratta e, dall'altra, al contrasto e alla repressione delle azioni criminali.

Sulla base di questi orientamenti, dell'esperienza pluriennale sulla marginalità sociale realizzata attraverso l'Osservatorio regionale, l'Azienda Ulss 16 partecipa dal 2005 all'iniziativa comunitaria Equal II Fase "Osservatorio e centro risorse sul traffico di esseri umani".

Tra le diverse attività che caratterizzano questa partecipazione, l'Ente che rappresento si è posto l'obiettivo di sperimentare un modello di osservatorio regionale sulla tratta di esseri umani validato scientificamente, ideando e realizzando il Progetto "Margini Minori" funzionale allo sviluppo e all'ampliamento della conoscenza sul fenomeno della tratta che coinvolge i minori, complesso, di difficile identificazione, accertamento e contrasto.

Questa scelta rappresenta una delle possibilità volte a ottimizzare il reticolato di saperi e conoscenze proprie dell'Osservatorio regionale, a contestualizzare e rendere visibili le potenzialità e le esigenze conoscitive della realtà veneta, valorizzando la rete di relazioni che nel tempo è stata sviluppata.

Sulla base di queste premesse:

- sono stati individuati i componenti del *Comitato Tecnico Scientifico*¹ come punto di riferimento strategico dell'intero progetto di ricerca, in grado di condividere l'impianto teorico, metodologico e operativo e di finalizzare al meglio l'operatività dell'intero progetto;
- sono state coinvolte le diverse risorse del territorio per cogliere le caratteristiche del fenomeno che in forme e modalità diverse si rende visibile ai molteplici punti di osservazione scelti: l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, la rete dei servizi degli Enti Locali e delle Aziende UU.LL.SS.SS, il Terzo Settore;
- è stata data visibilità ad un tema delicato e scottante, che soffre di un significativo impatto emotivo (si pensi ad esempio alla pedopornografia) e di una rappresentazione che difficilmente può essere svincolata da stereotipi, pregiudizi, considerazioni di tipo etico e morale.

Sono particolarmente lieto di presentare i primi esiti conoscitivi di quest'iniziativa pilota; il contenuto di questo opuscolo mi auguro possa rappresentare un'opportunità per riflettere e rileggere insieme quanto è emerso da questa ricerca e far comunicare gli attori che a vario titolo si occupano di questo fenomeno, sullo sfondo di un lavoro di rete quale condizione favorevole a uno sviluppo di comunità.

Sono riconoscente ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico che hanno saputo accompagnare e sostenere questa esperienza, coniugando saperi autorevoli ad indubbe qualità umane ed esprimo un ringraziamento ai componenti l'équipe tecnica multidisciplinare per le iniziative Equal² per aver espresso un responsabile lavoro di squadra³.

¹ Fortunato Rao - Direttore Generale Azienda Ulss 16 di Padova; Marco Cali - Dirigente della Squadra Mobile, Questura di Padova; Graziana Campanato – Consigliere di Cassazione, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia; Dario Curtarello – Procuratore aggiunto, Procura della Repubblica di Padova; Antonio Condini - Direttore dei Servizi Sociali, Azienda Ulss16 di Padova; Bruna Leporini – esperto in politiche e servizi sociali e coordinatore del Progetto, Azienda Ulss16 di Padova; Giovanni Bilato – componente équipe tecnica multidisciplinare, esperto area comunicazione, Azienda Ulss16 di Padova; Giovanna Castellani - componente équipe tecnica multidisciplinare, esperto area statistico-sociale, Azienda Ulss16 di Padova; Nicoletta Smonker - psicologa delle organizzazioni.

² Raffaella Battistin, referente tecnico Osservatorio regionale tutela e promozione della persona e Isabella Morabito, oltre a Giovanni Bilato e Giovanna Castellani.

³ Bruna Leporini, Direzione Servizi Sociali, Azienda Ulss 16 di Padova.

Desidero esprimere un particolare ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti da questa sperimentazione, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, la rete dei Servizi degli Enti Locali e delle Aziende Sociosanitarie e del Terzo Settore per la capacità di esprimere prospettive e piani operativi plurali.

Dott. Fortunato Rao
Direttore Generale Azienda Ulss 16

IL PROGETTO SPERIMENTALE DI RICERCA “MARGINI MINORI”

Il titolo che identifica questo progetto “Margini Minori” conferma l’orientamento alla promozione di conoscenze su temi di difficile comprensione, di forte impatto sociale ed emotivo e a una spinta propositiva ad approcci culturali multidimensionali rivolti alla tutela e promozione della persona.

L’Azienda Ulss 16 ha ideato, strutturato e dato attuazione questo progetto sperimentale di ricerca con l’obiettivo di:

- a. indagare il fenomeno del traffico di esseri umani con particolare attenzione alla fascia sensibile dei minori, cercando di far emergere/rendere maggiormente visibili alcune caratteristiche e peculiarità presenti nel territorio del Veneto. Gli elementi conoscitivi acquisiti sono stati organizzati per rappresentare la complessità osservata in una dimensione territoriale e per fonti. Queste le aree di attenzione: sfruttamento sessuale, prostituzione e pornografia; grave sfruttamento lavorativo e lavoro forzato; accattonaggio; attività legali forzate; adozioni internazionali illegali; traffico d’organi; altre forme di sfruttamento diverse da quelle indicate;
- b. conoscere maggiormente e dare riconoscimento ai sistemi di rete territoriali che si occupano di questo fenomeno, contribuendo a consolidare la collaborazione tra i diversi attori sociali mediante il rendere visibili e reciprocamente conoscibili le procedure e i protocolli operativi adottati e potenzialmente adottabili, ponendo le basi per lo sviluppo e il sostegno di future collaborazioni;
- c. ampliare la banca dati dell’Osservatorio tutela e promozione della persona valorizzando le esperienze, le analisi e i dati che l’osservatorio ha raccolto in questi anni sul fenomeno delle persone vittime di tratta, in Veneto;
- d. condividere, presentare e diffondere gli esiti di questa sperimentazione.

La modalità scelta per realizzare questa sperimentazione fa riferimento al coinvolgimento delle diverse risorse del

territorio veneto, funzionale a cogliere le caratteristiche di un fenomeno che, in forme e modi differenti, acquista diversa visibilità a seconda dei punti di osservazione di volta in volta considerati in contesti territoriali definiti. Il punto di partenza è stato rappresentato da quanto già validato in ambito nazionale attraverso l'iniziativa comunitaria Equal.

Tale prospettiva ha offerto la possibilità di coinvolgere una pluralità di soggetti a più livelli e di evidenziare approcci conoscitivi, metodologici, operativi diversificati.

Quest'esperienza ha confermato come il segnale più alto e più denso di potenzialità sia dato da una collaborazione efficace e decisa tra le varie "parti in gioco", componenti di sistemi di rete territoriali e motori di possibili interconnessioni che trovano espressione a più livelli.

In ambito regionale e provinciale sono stati considerati i seguenti nodi strategici della rete:

- Caritas Triveneto quale punto privilegiato di osservazione sui temi approfonditi dal Progetto;
- 5 centri territoriali regionali di protezione e cura dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie e l'Unità di Crisi del Dipartimento di Pediatria - Azienda Ospedaliera e Università degli Studi di Padova, componenti del Progetto Pilota regionale di "Prevenzione, contrasto, presa in carico di situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori" approvato con DGRV n. 2305 del 9.8.2005;
- Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Venezia punto di riferimento per il Veneto del Centro nazionale per il contrasto della Pedopornografia;
- 7 Comuni capoluogo di provincia, Settore Sociale - Area Servizi alla Persona, Minori, impegnati a vari livelli in interventi e progetti di tutela e protezione sociale (L.R. n. 41/97, Dlgs. 286/98 art. 18 e L.228/03 art. 13);
- le Forze dell'Ordine impegnate a livello territoriale in azioni di monitoraggio, prevenzione, repressione e contrasto: 7 Comandi provinciali dei Carabinieri, 7 Polizie Municipali dei Comuni Capoluogo; 7 Squadre Mobili delle Questure dei Comuni capoluogo;

- n. 12 Esperti e interlocutori privilegiati territoriali:
 - o delle Aziende Socio - Sanitarie del Veneto - Area Materno Infantile: Consultorio Familiare, U.O. Adozioni, Pediatria di Comunità Distrettuale, U.O.A. di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, Coordinamento Immigrati Irregolari (per le aree territoriali di Treviso; Padova, Venezia; Verona);
 - o Progetto Pilota regionale Azimut "Minori stranieri non accompagnati" - Opera Don Calabria Verona;
 - o CIAI Veneto e SOS Bambino, come partner del progetto regionale "Veneto Adozioni" approvato con DGRV n. 647 del 7.3.2006 "Progetto di intervento a favore delle famiglie nell'adozione internazionale" e componenti del gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
 - o Telefono Arcobaleno, come parte del Nucleo Investigativo Telematico (gruppo interforze composto da Carabinieri, Polizia Postale e Guardia di Finanza) e componente del gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
 - o ECPAT Italia (End Child Prostitution Pornographi & Trafficking) per l'attività di formazione congiunta con le FF.OO. e gli operatori dei servizi socio-sanitari in ambito nazionale e componente del gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Gli elementi conoscitivi acquisiti vanno a sostegno dell'idea che un *sistema integrato di interventi* si realizzi attraverso il coordinamento delle prestazioni e dei servizi alla persona, evitando sovrapposizione di competenze, duplicazione di interventi e settorializzazione delle risposte. È questo un obiettivo di sistema che la Regione Veneto stessa persegue da anni.

La sperimentazione ha permesso di rendere maggiormente visibili l'insieme delle interconnessioni e collaborazioni espresso dalle Fonti interessate in ambito territoriale e complessivamente nella dimensione regionale, evidenziando possibilità e prospettive per consolidare e rafforzare il valore del "fare sistema" di una politica di contrasto alla tratta di esseri umani nonché di tutela e protezione dei diritti inviolabili di ogni persona.

In questo contesto il concetto di Rete si esprime e viene agito non come una struttura con automatismi autoreferenziali,

ma come processo di elaborazione di dati e informazioni, di innovazione di senso e di azione. La Rete intesa come modalità per promuovere e consolidare forme di collaborazione con una pluralità di soggetti e organizzazioni, interazioni con contesti disciplinari differenti, significativamente presenti in questa realtà regionale.

Il focus di attenzione è sulle *persone, sul loro ambiente di vita e sui sistemi di relazioni*, che si esprimono a più livelli con differenze e specificità contestuali. Per l'analisi e l'esplorazione delle modalità evolutive della rete sembra allora essenziale (e strategico) recuperare una lettura multidimensionale, con la quale affrontare le dimensioni strutturali, quelle di processo, il doppio binario razionale e affettivo su cui "scorrono" i bisogni e le risorse che gli individui portano nella rete (e che la relazione stessa evoca).

Su questa strada si è all'inizio e come tutte le fasi propedeutiche, innovative e sperimentali vi sono potenzialità, opportunità e alcune contraddizioni. Queste ultime possono essere utilizzate per meglio comprenderne altre e possono così aiutare non solo a descrivere il funzionamento organizzativo, ma anche a svelarne norme, ruoli, valori, motivazioni, emozioni che costituiscono l'oggetto del legame sociale, per cercare di dare senso e significato a quel processo di radicamento e reintegrazione che riguarda i soggetti di età minore.

Il traffico di esseri umani che coinvolge individui in età evolutiva rende necessario un agire plurale, induce riflessioni e propone interrogativi che interessano la Politica, il mondo Economico e Produttivo, della Ricerca e della Formazione, la Società Civile, gli Enti e le Istituzioni, le Organizzazioni e la collettività.

La ricchezza espressa da quest'insieme di interlocutori e i piani di lettura e analisi che questa ricerca può produrre offrono la possibilità di esprimere in contesti territoriali differenti (regionale, nazionale, transnazionale) iniziative e piani operativi integrati e coordinati.

Questi patrimoni di conoscenze e saperi territoriali devono poter essere condivisi e comunicati, in un sistema di rete complesso (network sociale complesso) che favorisca la circolarità di informazioni, promuova opportunità di condivisione di strumenti, metodi e tecniche, solleciti e sostenga strategie, scelte, sinergie operative a più livelli. Per cominciare a raccontare, documentare e trasmettere saperi, conoscenze, pratiche sociali significative; porre le basi, per costruire, per fare sistema.

Un suggerimento e un invito anche a costruire insieme linguaggi e percorsi comunicativi continuativi, che rendano maggiormente visibili esperienze, progettualità, servizi e diano il senso di continuità, radicamento e sviluppo di modelli sociali equi e sostenibili.

Molto di quello che viene presentato in queste pagine è frutto del lavoro quotidiano delle persone che, con compiti e professionalità diverse, hanno contribuito a dar contenuto e visibilità al sistema.

Un particolare ringraziamento a tutte le persone che, nell'incontrare "Margini Minori", hanno prima di tutto permesso alle esperienze di vita di avere voce e significato, attraverso un processo di accoglienza e di cura che, andando oltre i confini del sapere e dell'agire, ha risposto alle persone in età evolutiva con fiducia e speranza.

IL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI ESSERI UMANI: ELEMENTI DI CONTESTO

Il Traffico internazionale di esseri umani è correlato al fenomeno dell'emigrazione, ovvero a quelle situazioni in cui una persona, attraverso un progetto di vita, decide di lasciare il Paese di appartenenza. L'emigrazione può avvenire con modalità differenti, tra le quali⁴:

- spostamento da un luogo ad un altro, assistito o meno da un trafficante, in cui i migranti, una volta giunti a destinazione, sono liberi di andare per la propria strada;
- l'emigrazione può avere luogo attraverso canali regolari o meno e può essere il frutto di una libera scelta oppure si impone all'emigrato come mezzo di sopravvivenza;
- se il sistema di emigrazione è irregolare il migrante può essere assistito da un trafficante che facilita l'ingresso illegale in un paese dietro il pagamento di un compenso. Il trafficante può chiedere un compenso esorbitante e può esporre chi emigra a rischi durante il viaggio. Una volta giunto a destinazione l'emigrato è libero di andare per la propria strada e generalmente non rivede più il trafficante.

⁴ Fonte: Protocollo e Kit formativo per l'identificazione e la prima assistenza alle possibili vittime di tratta, Anti-Slavery International 2005.

Trafficking
Tratta di persone
in condizione
di assoggettamento

Smuggling
Traffico/
Contrabbando
di migranti

Scopo	sfruttamento della persona trafficata	attraversamento illegale delle frontiere
Focus di attenzione	la vittima	autore del contrabbando
Tipologia di Crimine	<u>contro la persona</u>	contro lo Stato
Consenso	Non c'è o diviene irrilevante a causa dell'uso della forza o della coercizione	C'è all'attraversamento illegale della frontiera

Protocollo di Palermo (2000)

Nell'espressione «traffico internazionale di persone» che indica, genericamente, tutte le forme di attività criminose che basate sul trasferimento, apparentemente legale o totalmente illegale, di persone da uno Stato all'altro, sono ricomprese, di regola, due tipi distinti di situazioni. Da un lato vi è il «traffico» (in Italia chiamato soprattutto «tratta») finalizzato allo sfruttamento delle persone che ne sono oggetto («Trafficking of human beings»); dall'altro, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina («smuggling of migrants», letteralmente «contrabbando di migranti»). Detta distinzione di due species nel genus «traffico o tratta» si è

imposta, inizialmente, in relazione alla ripartizione dei compiti operativi nella prassi di organi investigativi nazionali e internazionali, oltreché per comodità descrittive. Questa distinzione successivamente, e più precisamente dalla metà degli anni '90, è stata fatta propria da strumenti normativi, tanto a livello di diritto internazionale, quanto a livello di diritto interno. La formalizzazione prescrittiva ha riguardato dapprima la specie «smuggling», cioè il favoreggiamento della immigrazione clandestina. Per evidenti connessioni con il controllo dei flussi migratori e, soprattutto, dell'immigrazione clandestina, questa condotta criminosa è appositamente contemplata nella Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen. L'articolo 27 della Convenzione, infatti, obbliga le parti concorrenti «a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso o al soggiorno degli stranieri» (par. 1).

Le due species «trafficking» e «smuggling» figurano, invece, nell'allegato di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 (si veda il successivo paragrafo Europol). Infatti, fra le forme di criminalità organizzata, viene compreso, per un verso, il reato di «organizzazione clandestina di immigrazione», cioè le azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno o il lavoro nel territorio degli stati membri dell'Unione europea, in violazione delle leggi e delle condizioni applicabili agli stati membri; per l'altro, compare, come definizione autonoma, la «tratta degli esseri umani». Ai sensi della decisione del Consiglio dell'Unione del 3 dicembre 1998, che integra la definizione di cui all'allegato predetto, quest'ultimo reato viene così connotato «il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui o forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico».

Per completare le indicazioni di ordine terminologico è opportuno richiamare le definizioni di «traffico di migrazioni» e di «tratta di persone» che figurano nei due protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000. L'espressione «traffico di migranti» indica il procurare al fine di ricavare, direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato parte di cui questa non è cittadina o residente permanente (Protocollo sul traffico dei migranti, articolo 3, lett. a). L'espressione «tratta di persone» indica, invece, il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o prelievo di organi. Infine, la Legge 228/2003, ribadisce e specifica quanto postulato dal precedente Protocollo, fornendo un chiarimento nella definizione del reato di tratta e indicazioni sulle pene previste per coloro che commettono tale tipo di crimine. Art. 2: "Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". Altro termine che viene utilizzato, spesso come sinonimo di tratta, è "Traffico di esseri umani".

Smuggling

Il cosiddetto *smuggling of migrants* è la prima forma di traffico di migranti; in genere è la persona stessa che si rivolge alle organizzazioni criminali per essere portata clandestinamente in un paese straniero dietro pagamento di denaro.

Se può succedere che il rapporto trafficanti/trafficati si esaurisca con l'ingresso irregolare nel paese di destinazione e la riscossione da parte dell'organizzazione del compenso pattuito per il trasporto, è pur vero che la somma da pagare è spesso ingente e finisce con l'instaurare la cosiddetta "schiavitù da debito". Il "debito contrattuale" viene utilizzato come artificio di sfruttamento, in particolare nel traffico di donne da destinare al mercato della prostituzione (il meccanismo ricorda il racket dell'usura: in altre parole al debito iniziale i trafficanti sommano, ad esempio, ipoteche sulla casa o sui terreni posseduti dalla famiglia del migrante, a questi debiti si applicano tassi usurari che la persona non riuscirà mai a estinguere).

Trafficking

Il *trafficking of human beings* è una forma più dura di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che lede i diritti fondamentali delle persone, ridotte in condizioni di schiavitù (in altre parole l'organizzazione esercita sull'individuo tutti, o in parte, gli attributi del diritto di proprietà). Nel *trafficking* i migranti (soprattutto donne) vengono costretti con l'uso di violenza, minacce e inganni a trasferirsi verso altri Paesi. Giunti a destinazione sono obbligati a svolgere attività illecite: in primis prostituzione, ma anche lavoro nero e accattonaggio.

Queste premesse aiutano a considerare la complessità di questo tema, soggetto a continue modificazioni, sommerso e correlato ad altri fenomeni che rientrano in generale nella violazione dei diritti umani.

Il quadro internazionale

Si ripercorrono rapidamente le principali tappe dell'evoluzione della disciplina internazionale, quale risulta dalle manifestazioni di volontà della comunità degli Stati. Le prime prese di coscienza, al riguardo, si ricollegano al movimento per l'abolizione della schiavitù che trasse indubbio alimento nelle dichiarazioni dei diritti individuali delle rivoluzioni americana e francese. Sulla loro scia, infatti, le potenze europee hanno affermato solennemente il divieto della schiavitù e della tratta in una serie di conferenze internazionali (Congresso di Vienna del 1815, Conferenze di Bruxelles del 1880 e di Berlino del 1888) e di accordi bilaterali e multilaterali. Tra questi ultimi si segnalano gli accordi sulla tratta delle bianche del 1904 e del 1910 modificati nel 1949, nonché la Convenzione per la tratta delle donne e dei fanciulli del 1921, modificata nel 1947.

Soltanto nel primo dopoguerra, peraltro quando l'iniziativa viene assunta nel quadro della Società delle Nazioni, si è giunti alla conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 sull'abolizione della schiavitù in ogni sua forma e dovunque essa fosse possibile (resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1723 del 1928). Questo accordo assume un notevole significato sul piano dei principi in quanto ha definito puntualmente la schiavitù e la tratta. La prima è indicata come il possesso in un uomo e l'esercizio da parte di questo, sopra un'altra persona, di tutti o di alcuni degli attributi della proprietà. In tal modo, dunque, la schiavitù è identificata come l'espressione suprema della reificazione umana. La seconda, invece, è indicata come l'atto di cattura, acquisto, cessione di una persona in vista di ridurla in schiavitù, nonché ogni atto di acquisto di uno schiavo in vista di venderlo o di scambiarlo ed, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi. La Convenzione del 1926 è stata completata e modificata dalla Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956. Con specifico riferimento alla tratta per mare occorre menzionare le disposizioni delle Convenzioni sul diritto del mare (Ginevra 1958, Montego Bay 1982) che contemplano il diritto di visita in alto mare. Il divieto della schiavitù e della tratta degli esseri umani risulta, inoltre, solennemente proclamato nell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959, nonché nel Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni

Unite del 1966. Va notato, al riguardo, che la Convenzione n.182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, adottata dall'organizzazione internazionale del lavoro il 17 giugno 1999 (ratificata e resa esecutiva con legge n. 148 del 2000) ricomprende tra le «forme peggiori» tutte le forme di schiavitù nonché l'impiego, l'ingaggio e l'offerta del minore a fine di prostituzione, di produzione di materiale pornografico e di spettacoli pornografici». L'aver voluto ribadire, alle soglie del terzo millennio, un divieto già sancito dai citati strumenti internazionali non può non destare una certa preoccupazione circa la concreta osservanza da parte degli Stati del divieto di riduzione in schiavitù.

A queste affermazioni di carattere universale corrispondono normative di carattere regionale.

In Europa vanno menzionati l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la Carta sociale europea, adottata dal Consiglio d'Europa del 1961. La più recente proclamazione al riguardo è contenuta nell'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 7 dicembre 2000). Sulla scorta delle affermazioni contenute negli accordi internazionali, nonché nella Dichiarazione universale, nella recente Carta dei diritti, nella pratica degli Stati e degli enti internazionali è facile rilevare l'assoluta concordanza quanto al divieto della schiavitù e della tratta e concludere, pertanto, che esso risulta contemplato da una norma consuetudinaria internazionale di jus cogens, cioè accettata e riconosciuta come tale dalla Comunità internazionale nel suo insieme, ai sensi della Convenzione sul diritto dei trattati del 1969. Inoltre, merita di essere ricordato che, frutto di una proposta italiana, l'articolo 7, comma 1, lett. g) dello Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17 luglio 1998) contempla tra i «crimini contro l'umanità», lo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza, la sterilizzazione e la prostituzione forzate.

La configurazione di tali fattispecie come crimini contro l'umanità comporta alcune conseguenze quali, in particolare:

- a) la deroga al principio della territorialità del crimine e a quello della nazionalità del reo o della vittima;

- b) l'imprescrittibilità del crimine;
- c) l'applicabilità del principio di diritto internazionale aut dedere aut judicare, cioè l'obbligo di estradare ad altro Stato richiedente il presunto responsabile, qualora lo Stato ove esso si trovi non intenda perseguirlo.

Va peraltro segnalato, a proposito della prostituzione forzata, che la fattispecie può rientrare nella competenza della Corte penale internazionale solo nel caso in cui sia «part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack» (articolo 7, comma 1). Ora, come è stato fatto osservare, queste circostanze non ricorrono, salvo casi e situazioni eccezionali, nel fenomeno del trafficking, come oggi è conosciuto nell'Europa occidentale. L'assolutezza e l'inderogabilità del divieto richiede misure complementari tali da renderlo effettivo. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed i due Protocolli sul traffico di migranti e la tratta degli esseri umani, aperti alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000, costituiscono, una volta ratificati da almeno 40 Stati, strumento di sicura rilevanza in tema di prevenzione e contrasto a detti reati. Gli accordi in questione trovano origine, com'è noto, nella dichiarazione e nel piano d'azione contro la criminalità organizzata transnazionale, adottati a Napoli nel 1994 e sono stati elaborati da un Comitato ad hoc istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998. Vale la pena precisare che la Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed esercizio dell'azione penale rispetto ad una serie di reati aventi natura transnazionale. Tale natura inerisce ai reati:

- a) commessi in più di uno Stato;
- b) commessi in uno Stato, ma preparati, pianificati, diretti o controllati in un altro Stato;
- c) commessi in uno Stato, ma implicanti un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) commessi in uno Stato, ma aventi effetti sostanziali in altro Stato (articolo 3).

Nel rispetto della sovranità degli Stati parte, la Convenzione stabilisce l'obbligo di incriminazione nelle legislazioni nazionali dei reati di partecipazione ad organizzazione criminale, riciclaggio, corruzione ed ostruzione. Contiene, inoltre, sia disposizioni di cooperazione giudiziaria (estradizione e mutua assistenza) e di polizia, sia misure di protezione dei testimoni, nonché di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. La Convenzione, infine, stabilisce un sistema di monitoraggio dell'attuazione affidata alla Conferenza degli Stati-Parte. Un rilievo peculiare assumono poi, con riguardo alla presente indagine, i due Protocolli addizionali che colmano una lacuna della disciplina internazionale in materia. Entrambi i Protocolli hanno una duplice finalità: quella di essere applicabili alla prevenzione, attività di indagine e di perseguimento dei reati implicati e quella di assicurare la tutela delle vittime della tratta ed i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino. Rispetto ai migranti è affermato il significativo principio che essi non sono penalmente responsabili per il fatto di essere oggetto dei reati ascritti al gruppo criminale (Prot. migranti articolo 5). Misure specifiche sono dettate contro il traffico dei migranti via mare. Disposto centrale, al riguardo, è l'articolo 8, par. 2, in base al quale uno Stato-Parte quando sospetti che una nave sia coinvolta in un traffico di migranti può chiedere allo Stato della bandiera l'autorizzazione a fermare la nave, ispezionarla e, nel caso che si accerti il coinvolgimento nel traffico, prendere le misure rispetto alla nave, alle persone ed al carico, informandone immediatamente lo Stato della bandiera. Sono fatte salve, comunque, le misure necessarie per scongiurare un pericolo imminente per la vita delle persone. Va assicurata, in ogni caso, l'incolumità ed il trattamento umano delle persone a bordo e non bisogna mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico. L'esperienza dimostra che indispensabili appaiono le misure di prevenzione e quelle di cooperazione. Ciò specie per gli Stati-parte che abbiano confini comuni o che siano situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti. La cooperazione tecnica è prevista a favore dei paesi di origine e di transito.

Quanto, infine, alle misure di tutela, si richiede di facilitare il ritorno dei migranti oggetto di tratta, tenendo conto dell'incolumità e della dignità della persona. Il Protocollo sulla tratta contiene, in particolare, norme a tutela

delle vittime, che prevedono, fra l'altro, la protezione della loro riservatezza ed identità, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari. Contempla, inoltre, disposizioni finalizzate all'assistenza e protezione, con misure di recupero fisico, psicologico e sociale, la fornitura di alloggio, l'assistenza sanitaria, l'opportunità di inserimento nonché di risarcimento del danno. È prescritto, inoltre, agli Stati-Parte di favorire il ritorno nel paese di origine, obbligando gli Stati di cui i trafficati sono cittadini di fornire i documenti di viaggio. In ogni caso, il ritorno dovrebbe essere prevalentemente volontario. Vale la pena, infine, ricordare il Piano operativo, firmato a Catania nel dicembre 2000 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite. Questo piano si propone di promuovere iniziative nel campo della cooperazione internazionale (azioni di prevenzione, azioni destinate alla difesa dei diritti umani ed azioni relative all'assistenza delle vittime) e di anticipare le modalità di collaborazione previste dal protocollo sul traffico di persone.

Le iniziative dell'Unione Europea contro la tratta degli esseri umani

È solo con l'istituzione dell'Unione europea da parte del trattato di Maastricht del 1992 che la cooperazione fra gli Stati membri in tema di giustizia e affari interni si è messa in completo movimento. In sede di elaborazione del Trattato sull'Unione Europea (TUE), peraltro, non si era formata ancora una specifica sensibilità per il tema della tratta. Infatti, esso non figura, a differenza del traffico illecito della droga, tra le forme di criminalità organizzata, esplicitamente contemplate dall'articolo K. 1 del TUE. Ciò non ha impedito, tuttavia, che fossero adottati, prima, un programma corredato di incentivi e di scambi tra uffici responsabili all'interno degli Stati membri, volto al contrasto del traffico di esseri umani ed allo sfruttamento sessuale dei minori (Programma STOP) e, successivamente, un'azione comune del 24 febbraio 1997, proposta dal Belgio, concernente la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Questa azione comune, peraltro, non ha avuto una grande efficacia, dato che non ha indicato agli Stati membri le soglie minime per la fissazione di sanzioni penali.

L'intensificazione delle prese di posizione negli Stati membri hanno indotto ad un serio mutamento di prospettiva. Anzitutto, nell'aprile 1997, si è tenuta a L'Aja la Conferenza ministeriale sulla cooperazione nella lotta contro la tratta degli esseri umani e contro la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale. In secondo luogo, gli Stati membri hanno deciso di costituzionalizzare il tema della tratta. Il Trattato di Amsterdam, firmato il 20 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1999, ha promosso ad obiettivo dell'Unione quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo quadro è stato previsto lo sviluppo di un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La tratta è stata esplicitamente menzionata accanto al traffico di droga (articolo 29 TUE). Nel campo della armonizzazione delle legislazioni, tuttavia, la tratta non viene compresa tra i settori giudicati prioritari, a differenza del terrorismo e del traffico di stupefacenti (articolo 69). Il piano di azione del Consiglio e della Commissione, adottato dal Consiglio il 3 dicembre 1998, è venuto ad inserire «la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, tra i reati per cui entro 2 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (cioè entro la tarda primavera del 2001) occorre valutare la necessità e l'urgenza di adottare misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni, e, se necessario, mettere a punto le misure consequenziali» (punto 46). È stato, comunque, il Consiglio europeo straordinario di Tampere del 15-16 ottobre 1999 a costituire il più forte impulso alla armonizzazione delle legislazioni penali in materia di traffico a fini di sfruttamento. Nelle conclusioni, infatti, il Consiglio europeo si dichiara determinato ad affrontare alla radice l'immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico del migrante. Il Consiglio europeo invita ad adottare norme che prevedano sanzioni ed una normativa a tal fine (punto 28). Inoltre, per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi volti a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni si devono concentrare in primo luogo su di un numero limitato di reati di particolare importanza come, appunto, la tratta di esseri umani e, nel suo ambito, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini (punto 48).

All'impulso del Consiglio Europeo di Tampere, corrisponde una notevole produzione normativa. Il regolamento

del Consiglio (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000 istituisce l'EURODAC per il confronto delle impronte digitali in applicazione della Convenzione di Dublino del 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro. La finalità del regolamento, cui non partecipa la Danimarca, è quella di creare una Unità centrale, presso la Commissione europea, incaricata di gestire una banca dati informatizzata collegata con le analoghe banche dati degli Stati membri. Questi ultimi sono obbligati a rilevare tempestivamente le impronte digitali dei richiedenti asilo di età non minore di 14 anni, nonché di coloro che siano stati fermati in relazione all'attraversamento, realizzato via terra, mare o aria, delle frontiere degli Stati membri, in provenienza dagli Stati terzi e che non siano stati respinti. Inoltre, una proposta di direttiva del Consiglio attualmente in discussione definisce il delitto di favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali. La direttiva, fondata sul titolo IV del Trattato CE e costituente sviluppo dell'acquis di Schengen, prescrive agli Stati membri di considerare reato e di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di coloro che agevolano intenzionalmente con attività di favoreggiamento dirette o indirette l'immigrazione, la circolazione illegale sul proprio territorio di uno straniero che non sia cittadino di uno Stato membro, perseguendo allo stesso modo il concorso, l'istigazione ed il tentativo. Infine, la decisione del Consiglio 2000/799/GAI del 14 dicembre 2000, relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria, anticipa l'istituzione di EUROJUST nell'ottica di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata. La decisione, basata sull'iniziativa di Germania, Portogallo, Francia, Belgio e Svezia, mira al coordinamento delle attività di indagine e delle azioni giudiziarie in materia di criminalità che coinvolgano due o più Stati membri, nonché a stimolare la loro cooperazione e a fornire consulenza nella prospettiva della negoziazione e adozione di EUROJUST.

L'Unità, presso la quale gli Stati membri designano un procuratore, un giudice o un funzionario di polizia ed ai cui lavori la Commissione europea è pienamente associata, dovrebbe appoggiare, altresì, il coordinamento e lo svolgimento delle attività delle squadre investigative comuni. Inoltre, sul piano degli atti di indirizzo, giova ricordare che il Parlamento europeo il 19 maggio 2000 ha approvato all'unanimità la risoluzione n. XXX. Questa,

basata sulla relazione dell'on. Sorensen, raccomanda agli Stati membri di potenziare la cooperazione nell'azione di prevenzione, repressione e contrasto alla tratta di esseri umani, anche attraverso l'istituzione di una specifica figura di reato. Va sottolineato come la risoluzione (paragrafo 14) inviti gli Stati membri a «nominare senza indugio un relatore nazionale sulla tratta delle donne», ribadendo una richiesta già formulata nella dichiarazione ministeriale dell'Aja del 24-26 aprile 1997. Infine, il tema della tratta di persone è tra quelli su cui si concentra l'attività dell'Unità operativa dei capi della polizia degli Stati membri dell'Unione, istituita a seguito delle conclusioni del Consiglio Europeo straordinario di Tampere.

Lineamenti della normativa italiana in tema di tratta

Il codice penale del 1930 contiene quattro norme applicabili al tema oggetto di questo documento. Si tratta: a) dell'articolo 600, che prevede e sanziona la riduzione in schiavitù o in una condizione analoga; b) dell'articolo 601, che prevede e sanziona la tratta e il commercio di schiavi; c) dell'articolo 602, che prevede e sanziona, anche in funzione residuale, l'acquisto e la detenzione di schiavi; d) dell'articolo 604, che prevede l'applicabilità delle precedenti norme quando il fatto è commesso all'estero, ovvero in danno del cittadino italiano. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione «condizione analoga alla schiavitù» che figura all'articolo 600, vale la pena di ricordare che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 96 del 1991), il riferimento va fatto alla Convenzione di Ginevra del 1956 ed, in particolare, all'elenco di cui all'articolo 1 di questa fonte comprendente: la servitù per debiti, il servaggio o servitù della gleba; nonché le istituzioni e pratiche sociali che consentano: 1) la vendita di una donna nubile come sposa; 2) la vendita di una donna maritata; 3) la vendita di un minore di anni diciotto in vista dello sfruttamento del suo lavoro o della sua persona. La Cassazione (sentenza del 16 dicembre 1998), infatti, ha riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 600 del codice penale allo sfruttamento di immigrati clandestini.

Con riferimento al delitto di riduzione in schiavitù (articolo 600 codice penale) conviene ricordare che la condotta punibile consiste nel comportamento commissivo che abbia come risultato, per un verso, l'affermazione di un diritto reale, anche parziale, dell'uomo sull'uomo e, per l'altro, la privazione o compressione della capacità giuridica e dello stato di libertà del soggetto passivo. È un reato a forma libera, cioè indeterminato nelle sue modalità esecutive, di danno e permanente (cioè si consuma nel momento in cui la vittima acquista lo status di schiavo e cessa nel momento in cui la vittima riacquista la libertà). In ogni caso, il consenso della persona offesa non costituisce discriminante in quanto il bene della libertà è indisponibile. Il dolo è generico ed è sicuramente configurabile il tentativo. Rispetto al delitto di tratta o commercio di schiavi (articolo 601 codice penale) è opportuno precisare che si configura come reato di danno, eventualmente permanente, dato che può realizzarsi istantaneamente ovvero protrarsi nel tempo. Il dolo è generico in quanto le finalità lucrative non costituiscono il perseguimento di uno scopo ulteriore rispetto all'evento. Il tentativo non è configurabile, in quanto la condotta punibile presuppone la sua realizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il traffico a fini di sfruttamento (sessuale, lavorativo, ecc.), va sottolineato che le relazioni condotte integrano anche gli estremi di una o più fattispecie di reato tradizionali (dalle meno gravi forme di abuso di autorità, alla violenza privata, alle forme più gravi, come la violenza sessuale, il sequestro di persona, fino al diritto di riduzione in schiavitù). Le previsioni del codice del 1930 sono state recentemente completate dall'articolo 9 della legge n. 269 del 1998, relativa alla tratta o al commercio di minori al fine di ridurli alla prostituzione. Questa norma ha introdotto nel codice penale gli articoli 600-bis e 600-septies che puniscono fatti delittuosi compiuti da cittadini italiani all'estero e attribuiscono agli organi inquirenti la facoltà di investigazione relativa e alla criminalità organizzata. Infine, la stessa legge n. 269 del 1998 ha modificato il comma 2 dell'articolo 601 per riferirsi alla tratta avente ad oggetto i minori di anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (la cui legge di conversione è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)

contiene alcune misure a tutela dei minori di sicuro rilievo nella materia trattata. Viene prolungato, infatti, il termine di durata delle indagini per alcuni gravi delitti legati allo sfruttamento sessuale dei minori, come la prostituzione, la pornografia, la tratta e il commercio di schiavi e la violenza sessuale. Inoltre, viene limitata l'ammissione ai benefici penitenziari nei confronti di componenti di associazioni a delinquere dediti allo sfruttamento sessuale di minori e alla riduzione in schiavitù.

Va menzionato, poi, l'articolo 3, primo capoverso, nn. 6 e 7 della «legge Merlin» n. 75 del 1958, in cui è prevista la punizione di chi esplica un'attività in associazioni o in organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento; nonché l'ipotesi di un trasferimento di una persona da un luogo all'altro del territorio nazionale in relazione all'attività di prostituzione. Ancora va ricordato l'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione n. 286 del 1998 con cui si punisce chi pone in essere l'attività di migrazione al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento o l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Infine, disposizioni specifiche figurano nel codice della navigazione (articoli 1152 e 1153) a dimostrazione del rilievo che il traffico di schiavi assumeva nel passato e assume ancora.

È del tutto evidente che la natura delittuosa di tutte le fattispecie indicate comporta la possibilità di utilizzare norme in materia di reati di associazione (articolo 416 codice penale) e di associazione di stampo mafioso (articolo 416-bis codice penale). Ispirandosi ad una considerazione di diversa natura, con la finalità di combinare un'efficace azione repressiva con la necessità di proteggere le vittime, l'articolo 18 del T.U. sull'immigrazione n. 286 del 1998 prevede la concessione di uno speciale permesso di soggiorno temporaneo a favore delle vittime. Questa norma consente l'attivazione di periodi di recupero sociale a favore delle vittime che abbiano tentato di sottrarsi alla condizione di schiavi e che offrono un contributo allo smascheramento di organizzazioni criminali. Secondo i dati forniti dal dipartimento della pubblica sicurezza, servizi immigrazione e polizia di frontiera al 31 dicembre 2000 risultano rilasciati 725 permessi a fini di protezione di cui 675 a donne 51 a uomini.

Reato di tratta: la Legge n. 228, 11 agosto 2003

Con la legge n. 228 dell'11 agosto 2003 è stato introdotto nella normativa italiana il reato di tratta. La legge, nata con l'intento di reprimere il fenomeno dello sfruttamento e del traffico, modifica gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, rivisitando il concetto di riduzione in schiavitù:

- inasprisce la pena (fino a 20 anni di carcere) con aggravanti in caso di riduzione in schiavitù di minori (fino a 30 anni) e di traffico a fini di vendita di organi;
- individua condotte tipizzate e caratterizzanti il reato (violenze, minacce, inganno, ecc.);
- elimina alcune difficoltà di ordine probatorio a vantaggio delle vittime; estende la punibilità anche al "mantenimento" dello stato di schiavitù;
- stabilisce che si può intervenire penalmente anche quando il territorio dello stato è di passaggio nel compimento del crimine;
- introduce misure già previste per la lotta alla mafia; prevede l'aumento della durata delle indagini preliminari.

Nel report 2004 del Ministero dell'Interno, relativo ai risultati ritenuti positivi delle azioni di contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta di essere umani, si legge che «l'applicazione della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante "Misure contro la tratta di persone" (che ha modificato gli artt. 600, 601 e 602 del codice penale prevedendo pene più severe per i trafficanti e nuovi strumenti investigativi per la lotta a tale tipologia criminosa) ha portato in totale alla denuncia di 500 persone (di cui 214 in stato di arresto), tra cui 46 sono state indagate (in stato di libertà o di arresto) per "tratta e commercio di schiavi" (art. 601 c.p.), 46 per "l'acquisto o l'alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.) e 253 per "riduzione in schiavitù" (art. 600 c.p.)».

La legge n. 228 ha inoltre istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le misure anti-tratta" destinato a finanziare programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime

di tale reato. In particolare, per le vittime italiane dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale viene istituito uno speciale programma di assistenza che garantisce, per un periodo transitorio, alloggio, vitto e assistenza sanitaria. Il programma è definito su proposta del Ministro per le Pari Opportunità insieme con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia. Nel caso di vittima straniera i programmi di assistenza e protezione sociale vengono definiti dalle disposizioni dell'art. 18 del Testo unico sull'immigrazione.

Il "Fondo per le misure anti-tratta" riunisce le somme stanziare dall'art. 18 del Testo unico e i proventi delle confische ordinate dalle sentenze di condanna o da applicazioni di pena per reati di tratta.

Sono inoltre previste misure di prevenzione attuate dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro delle pari opportunità, attraverso politiche di cooperazione internazionale e campagne di informazione nei Paesi di provenienza delle vittime del traffico di persone.

Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità ha emanato un bando (scaduto il 15 settembre 2006) per la presentazione di progetti finalizzati all'assistenza alle vittime della tratta. Con l'avviso 1 del 10 agosto 2006 il Dipartimento ha inteso dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'articolo 1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005 n. 237. L'obiettivo del bando è quello di contribuire alla realizzazione di progetti di fattibilità volti a realizzare progetti individualizzati di assistenza a favore delle vittime di reati di riduzione o di mantenimento in schiavitù e di tratta di persone. Il bando è stato rivolto alle Regioni, agli Enti locali e ai soggetti privati iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di sostegno nei confronti di stranieri immigrati.

Gli accordi bilaterali tra l'Italia e altri Stati

La natura di reato transnazionale della tratta e la relativa azione di contrasto necessita, ovviamente, della cooperazione degli Stati interessati (origine, transito, destinazione). In questa direzione vanno gli oltre 20 accordi che l'Italia ha concluso con altri Stati relativi alla riammissione delle persone in condizione irregolare, in massima parte già in vigore. Si tratta di accordi con Stati membri dell'Unione europea (Francia, Austria, Grecia, Spagna), con Stati terzi europei (Svizzera, Bulgaria, Slovacchia, Romania, Ungheria, Albania, Polonia, Slovacchi, Federazione jugoslava, Slovenia, Croazia, Macedonia, Georgia, Lituania, Lettonia ed Estonia) e con Stati africani (Tunisia, Marocco e Algeria) e, infine, con gli Stati Uniti. Detti accordi, di regola, seguono un modello uniforme. Essi prevedono la riammissione dei propri cittadini che non soddisfino più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno e contengono disposizioni puntuali in tema di riammissione di cittadini di Paesi terzi.

In particolare, è previsto l'obbligo per le Parti contraenti di riammettere nel proprio territorio, su richiesta, i cittadini di Stati terzi qualora siano entrati nei rispettivi territori dopo aver soggiornato o aver transitato nel territorio di una delle Parti contraenti o siano in possesso di un visto o permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti. Gli Stati contraenti si impegnano ad inviare lo straniero in via prioritaria verso il paese di origine e ad accollarne le spese di trasporto al richiedente. Inoltre, le parti contraenti si obbligano ad autorizzare il transito per l'allontanamento o il transito conseguente ad un provvedimento di rifiuto di ingresso nel territorio. Gli stranieri devono essere scortati, qualora non siano avviati con il mezzo aereo.

Una serie di eccezioni è prevista all'allontanamento nel caso in cui lo straniero rischi di subire, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove possa essere trasferito successivamente, pene disumane, la pena di morte o, comunque possa essere in pericolo di vita, ovvero di essere imputato o di vedersi eseguita una condanna penale, a meno che quest'ultima non riguardi l'ingresso illegale. L'accordo con la Tunisia e quello recente (12 settembre 2000) con la Nigeria contengono, altresì, disposizioni miranti a fornire una risposta pertinente alla sfida rappresentata dall'immigrazione clandestina, nel rispetto dei diritti delle persone. Si intende, cioè, eliminare le cause intrinseche

dell'immigrazione clandestina permettendo la creazione di opportunità di lavoro e di prosperità.

Così, l'intesa con la Tunisia prevede che l'Italia:

- a) conceda ai cittadini tunisini il trattamento preferenziale in materia di contingenti annuali di ingresso per motivi di lavoro;
- b) fornisca alla Tunisia un supporto in mezzi tecnici ed operativi ai fini della prevenzione e del contrasto all'emigrazione clandestina;
- c) agevoli la riammissione fornendo un contributo pari a 500 milioni di lire, sotto forma di dono, per la realizzazione in Tunisia di centri di permanenza.

L'accordo con la Nigeria, invece, prevede l'impegno italiano a fornire:

- a) assistenza tecnica su questioni migratorie;
- b) formazione professionale di funzionari consolari e del servizio di immigrazione nigeriano, nonché di cooperazione in materia di controllo dell'Hiv/Aids e di altre malattie a trasmissione sessuale quale parte del processo di reinserimento e integrazione nella società delle persone interessate.

Va ricordata, inoltre, l'intesa con gli Stati Uniti del maggio 1998, rinnovata nel luglio 1999 ed ora in fase di attuazione. L'accordo impegna i contraenti a prendere misure contro il traffico di persone ed istituisce un gruppo di lavoro. Gli impegni principali consistono:

- nell'intensificazione dello scambio di informazioni tra i due paesi, nella realizzazione di un programma di formazione destinato ai funzionari di polizia italiana, statunitensi o di paesi di origine dei flussi di traffico;
- nella predisposizione di azioni di contrasto della tratta di donne in Nigeria;
- in scambi di informazioni tra organizzazioni non governative su modelli di assistenza delle vittime della tratta e iniziative comuni nelle varie sedi internazionali.

Infine, vanno menzionati gli accordi di cooperazione tra le forze di polizia italiane e quelle di altri Stati (come ad esempio l'accordo con la Turchia, siglato il 22 settembre 1998 e ampliato il 23 gennaio 2001), nonché gli accordi di cooperazione transfrontaliera firmati dall'Italia con i paesi confinanti (come quello con la Slovenia entrato in vigore il 5 dicembre 2000).

La cooperazione internazionale di polizia

In considerazione della sempre più evidente transnazionalità del crimine, soprattutto quello organizzato, un'efficace azione di contrasto non può prescindere da una visione complessiva ed aggiornata della situazione generale internazionale. È in questo contesto che si profila la necessità della cooperazione internazionale tra le Forze di Polizia che, realizzata anche mediante accordi tra gli organismi investigativi dei vari Paesi, autorizzati dai rispettivi vertici governativi, si pone come obiettivo precipuo la facilitazione dei compiti di istituto nell'opera di prevenzione e repressione degli illeciti penali che interessano una pluralità di Stati e che vengono perpetrati dai cosiddetti "delinquenti internazionali".

O.I.P.C.-Interpol

Tra gli organismi internazionali riconosciuti un ruolo fondamentale viene svolto dall'**INTERPOL**. In relazione alla velocità di trasformazione del crimine organizzato, alla diversificazione delle attività illecite, all'evoluzione dei modus operandi ed alle nuove rotte impiegate nei traffici illeciti che si trasformano rapidamente con il mutare dei fattori socio-economico-politici e con il verificarsi di significativi avvenimenti⁵ nel più ampio quadro internazionale, sempre più cresce l'esigenza di perfezionare e migliorare la cooperazione internazionale sia nel campo dell'assistenza giudiziaria, sia in quello più specificatamente di polizia (il c.d. scambio informativo). Proprio per rispondere alla necessità di adottare un sistema che garantisca il raccordo internazionale tra organismi

⁵ A seguito dei noti attentati negli U.S.A. dell'11 settembre 2001, l'Interpol, in quanto organismo che nel suo circuito di intelligence ed informativo raccoglie 179 Paesi, ha costituito presso il Segretariato Generale a Lione una task force denominata "11 settembre" di cui l'Italia fa parte a pieno titolo per il preponderante apporto anche investigativo.

governativi deputati a far osservare il rispetto della legge penale ed assistere l'autorità giudiziaria, nel 1956 vi è la costituzione dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (O.I.P.C.-Interpol) con un proprio Quartiere Generale istituito originariamente a Parigi e, dal 1989, a Lione (Francia).

Questo Organismo dotato di status giuridico internazionale riconosciuto espressamente dall'O.N.U. ha un proprio Statuto che nei primi articoli recita "L'Interpol deve assicurare e sviluppare la più ampia possibile mutua assistenza tra Autorità di polizia criminale, nei limiti delle leggi esistenti nei diversi Paesi e nello spirito della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani". Questa premessa sta ad affermare il principio del rispetto e riconoscimento delle sovranità nazionali e delle relatività politiche, religiose ed etniche dei 179 Paesi aderenti all'Organizzazione.

L'Interpol opera attraverso una propria rete telematica ed è fornita di una banca dati mondiale collocata presso il Segretariato Generale di Lione, interrogabile in tempo reale attraverso il sistema di accesso diretto Automatic Search Facility. In sostanza, l'Interpol funge da camera di compensazione di tutti gli input informativi che arrivano dai Paesi aderenti e riversa a quelli interessati informazioni arricchite da tali apporti, delineandosi come una sorta di "cerniera" tra i corrispondenti Uffici Centrali Nazionali (Bureau Central National, B.C.N.) Interpol esteri ed il Segretariato Generale, da una parte, ed il complesso dei servizi di polizia e delle Autorità Giudiziarie del Paese interessato dall'altra.

In Italia, nell'ambito della Direzione Centrale Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato istituito, nel settembre del 2001, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che si articola in più Divisioni, tra cui due INTERPOL, l'Unità Nazionale EUROPOL⁶ e l'Ufficio S.I.RE.N.E.⁷.

⁶ La Convenzione di EUROPOL trae origine dal trattato di Maastricht firmato dagli Stati membri dell'Unione Europea il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore nell'ottobre del 1998. L'EUROPOL ha la propria sede centrale all'Aja (Olanda), dove operano congiuntamente rappresentanti delle polizie dei 15 Paesi dell'Unione Europea che interagiscono con le Unità Nazionali (E.N.U.) aventi funzioni di raccordo e di coordinamento, con compiti di analisi delle informazioni per specifici reati, quali quelli di terrorismo, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico di auto rubate, di reati commessi nel campo dell'immigrazione clandestina, di traffico materiale nucleare e sostanze radioattive e di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

⁷ Per quanto concerne la Divisione S.I.RE.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entries), questo ufficio è divenuto operativo in Italia dall'ottobre del 1997 a seguito dell'adesione, nel 1990, da parte del nostro Paese all'Accordo Schengen ed alla relativa Convenzione di applicazione. Attraverso il proprio sistema informatico costituisce un importante strumento per effettuare controlli immediati in ambito degli Stati aderenti Schengen, stante la libera circolazione delle persone e delle merci tra i Paesi membri ed il necessario rafforzamento delle frontiere esterne.

Europol

La **Convenzione** che istituisce l'ufficio europeo di polizia denominato Europol è stata firmata a Bruxelles il 26 giugno 1995 ed è **entrata in vigore il 1° ottobre 1998**, a seguito del perfezionamento delle procedure nazionali di ratifica. Europol ha, quindi, iniziato le sue attività il 1° luglio 1999, dopo la definizione dei vari atti normativi previsti dall'art.43, par. 4 della Convenzione (norme applicative degli archivi di analisi, statuto del personale, norme in materia di protezione dei dati, ecc.), ponendo termine a quelle di EDU-Europol.

L'**obiettivo di Europol**, ai sensi dell'art.2, par.1, della Convenzione istitutiva, è quello di migliorare l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione al fine di prevenire e combattere talune fattispecie criminose nominativamente indicate.

La **competenza di Europol**, peraltro, è subordinata alla sussistenza di tre condizioni:

- a) che l'attività delittuosa rientri fra quelle di cui al mandato di Europol;
- b) che vi siano indizi concreti circa l'operatività di una struttura o di un'organizzazione criminale;
- c) che risultino coinvolti due o più Paesi membri dell'Unione Europea, in modo tale da richiedere, considerata l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.

Il **mandato di Europol** che consiste, secondo l'art. 2 della Convenzione, nella **prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materiali nucleari e radioattivi, contro le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani ed il traffico di veicoli rubati**, è stato successivamente esteso sia alle **attività terroristiche** (decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998, che incarica Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in delitti contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni) sia al **falso nummario** (decisione del

Consiglio del 29 aprile 1999, che estende il mandato di Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento) con particolare riferimento all'euro ed al riciclaggio di denaro in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano.

Inoltre, per quanto attiene specificamente alla tratta degli esseri umani, il Consiglio dell'Unione ha deciso di estendere il mandato di Europol anche al contrasto dei reati relativi alla **"produzione, vendita e distribuzione di materiale pornografico infantile"**.

L'**Unità nazionale italiana Europol (U.N.E.)** è stata istituita con decreto dei Ministri dell'Interno e del Tesoro il 21 febbraio 1996. L'U.N.E. italiana è incardinata nel **Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale** ed è competente, dal punto di vista tecnico, alla raccolta ed alla trattazione, anche in termini operativi, ed all'analisi delle informazioni gestite tramite il sistema Europol. Conformemente alla Convenzione istitutiva di Europol, l'U.N.E. è l'unico organo competente ad assicurare il collegamento tra Europol e le strutture italiane di polizia per la gestione dei flussi informativi.

La dotazione organica di U.N.E. è assicurata da un contingente interforze alla cui direzione è proposto, per un periodo triennale e con alternanza dell'incarico, un Primo Dirigente della Polizia di Stato o un Colonnello dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Per lo svolgimento delle attività dell'U.N.E. sono stati individuati come **referenti nazionali** i seguenti uffici: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.)-Terzo Servizio, il Comando Generale della Guardia di Finanza-II Reparto, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-II Reparto, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (S.C.O.) e la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.)-III Reparto.

Per **"referenti nazionali"** dell'U.N.E. si intendono gli uffici destinatari ed originatori, per conto delle proprie strutture territoriali, di informazioni raccolte e diffuse attraverso il canale Europol.

In particolare, sulla base di criteri di “**competenza per materia**” sono stati attribuiti:

- a) alla **Polizia di Stato**, l’immigrazione clandestina, il traffico degli autoveicoli rubati, il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché il terrorismo;
- b) all’**Arma dei Carabinieri**, il traffico di materiali nucleari e di sostanze radioattive (Nucleo Operativo Ecologico, Il Reparto del Comando Generale);
- c) alla **Guardia di Finanza**, il riciclaggio di denaro (Il Reparto del Comando Generale);
- d) alla **Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.)**, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti;
- e) alla **Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.)** i fenomeni di organizzata.

L’U.N.E. italiano ha avviato la propria attività il 21 gennaio 1997, nel quadro di EDU-Europol, a seguito dell’emanazione della circolare ministeriale a firma del Capo della Polizia del 30 dicembre 1996. Essa è chiamata ad assicurare la reciprocità informativa e la piena circolarità delle informazioni tra i referenti nazionali e tra questi ed Europol. Contestualmente, non è tenuta a trasmettere informazioni in suo possesso nei casi in cui ne possa derivare pregiudizio agli interessi della sicurezza nazionale o ad indagini in corso. I dati, altresì, non vengono trasmessi quando dalla loro divulgazione possa derivare direttamente un rischio o un pericolo per la sicurezza delle persone oggetto dell’attività informativa.

Per lo svolgimento delle attività di competenza, l’U.N.E. è dotata di **strumenti informatici** che consentono sia di accedere alla banca dati delle Forze di Polizia, sia di scambiare informazioni in tempo reale con la struttura di Europol, attraverso i suoi Ufficiali di Collegamento, e con i referenti nazionali con un sistema di posta elettronica.

GLI ESITI CONOSCITIVI: CONOSCERE, COINVOLGERE, AGIRE

Il valore e la ricchezza offerti dall'incontro con differenti punti territoriali di osservazione richiedono di poter essere accolti e contestualizzati in un luogo di sintesi, elaborazione culturale e progettuale, funzionale al validare e alimentare quel processo di sviluppo frutto della correlazione circolare tra l'azione del conoscere e quella dell'agire. Le informazioni acquisite e organizzate in questo opuscolo fanno riferimento a come il fenomeno si presenta ai punti di osservazione coinvolti nell'iniziativa sperimentale. Alcuni degli elementi conoscitivi attinenti alla complessità del fenomeno della tratta di minori, resi visibili e quindi analizzabili, sono stati organizzati in una dimensione territoriale (regionale e per aggregazione provinciale) e per Fonti coinvolte. Abbiamo scelto di considerare tre azioni "conoscere", "coinvolgere", "agire", quale filo conduttore di un'analisi complessiva sul fenomeno, per evidenziare possibili coordinate di riferimento utili a rappresentare l'insieme delle interconnessioni espresse in ambito territoriale e per evidenziare la necessità di "rendere operativo" il concetto di rete multidisciplinare e multilivello.

CONOSCERE

Uno degli obiettivi del Progetto è stato quello di conoscere come nel Veneto si esprimono le diverse forme di sfruttamento connesse al traffico di esseri umani che coinvolgono soggetti in età evolutiva.

Il progetto di ricerca è stato ideato e costruito considerando i sistemi di rete presenti in questa Regione, quale esito di investimenti culturali, normativi, finanziari ed operativi che hanno permesso di porre in essere strumenti di osservazione e iniziative progettuali e nel tempo, di accrescere la conoscenza su alcune forme di sfruttamento. Complessivamente il traffico di esseri umani che coinvolge i minori resta un fenomeno di difficile identificazione, accertamento e contrasto; i dati raccolti confermano questo orientamento per quanto riguarda le aree della pedopornografia, del traffico d'organi e delle adozioni internazionali illegali.

L'attività di monitoraggio della pedopornografia via Internet è svolta dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che nel Veneto ha sede a Mestre.

La vastità e "virtualità" del fenomeno rendono critica l'identificazione delle vittime e a tutt'oggi non sono disponibili dati sui minori identificati attraverso le immagini trovate su internet (allegato n. 1, il contrasto al fenomeno della pedopornografia via Internet: l'attività del Compartimento della Polizia Postale di Venezia).

Le risposte dei questionari non hanno fornito alcune elemento conoscitivo rispetto al traffico d'organi e l'individuazione delle Fonti resta uno degli aspetti critici dell'attività ricognitiva e di conoscenza.

Un'attenzione particolare va infine dedicata al tema delle adozioni internazionali illegali. Si tratta di un fenomeno ipotizzabile soprattutto per i Paesi dell'Africa e del Sud Est Asiatico in cui le condizioni di vulnerabilità delle famiglie d'origine (pressate da problemi economici, vittime di credenze e superstizioni o allettate dalla possibilità di guadagno), determinano la rinuncia al proprio bambino.

È difficile rilevare l'esistenza di adozioni internazionali illegali; gli intervistati riferiscono che si può essere in presenza di "pratiche poco corrette" finalizzate ad ottenere la dichiarazione dello stato di adozione dei bambini nei paesi d'origine, però prive del requisito primario, ossia "la reale condizione di abbandono del minore e la libera rinuncia dei genitori biologici alla tutela del bambino⁸".

Ciò premesso, le informazioni raccolte dai punti di osservazione scelti permettono di evidenziare come le forme di sfruttamento maggiormente visibili in Veneto siano lo sfruttamento a fini sessuali (80% relativo alla prostituzione), l'accattonaggio (51,1%) e le attività illegali forzate (40%) - tabella e grafico 1.


⁸ Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2006-2007 a cura del Gruppo di lavoro per la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Tab. 1: Le forme di sfruttamento nel territorio del Veneto

Forme di sfruttamento	si	no	Tot.
Sfruttamento sessuale: prostituzione	36	9	45
	80,0%	20,0%	100%
Altre forme di maltrattamento (diverse da quelle indicate)	28	17	45
	62,2%	37,8%	100%
Accattonaggio	23	22	45
	51,1%	48,9%	100%
Attività illegali forzate	18	27	45
	40,0%	60,0%	100%
Sfruttamento sessuale: pornografia	15	30	45
	33,3%	66,7%	100%
Grave sfruttamento lavorativo e lavoro forzato	13	32	45
	28,9%	71,1%	100%
Adozioni internazionali illegali	7	38	45
	15,6%	84,4%	100%
Traffico d'organi	3	42	45
	6,7%	93,3%	100%

Il 62,2% delle risposte fornite ha indicato “*altre forme di maltrattamento*”, impropriamente associate al fenomeno della tratta con l’obiettivo di porre in evidenza l’esistenza di forme e modalità diverse di violenza e maltrattamento che insidiano le donne e i minori in contesti familiare ed educativi.


Graf. 1: Le forme di sfruttamento nel territorio del Veneto



Tale orientamento è confermato nella distribuzione territoriale per provincia, in particolare nei territori di Padova, Venezia, Verona - tabella e grafico 2.

Tab. 2: Distribuzione percentuale delle diverse forme di sfruttamento nelle province del Veneto							
Forme di Sfruttamento	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	VENEZIA	VICENZA	VERONA
	si	si	si	si	si	si	si
Prostituzione	33,3%	90,9%	50,0%	83,3%	87,5%	80,0%	85,7%
Pornografia	0,0%	45,5%	50,0%	16,7%	25,0%	40,0%	28,6%
Sfruttamento lavorativo	0,0%	45,5%	25,0%	0,0%	25,0%	20,0%	42,9%
Accattonaggio	0,0%	45,5%	75,0%	33,3%	50,0%	60,0%	71,4%
Attività illegali forzate	0,0%	54,5%	25,0%	33,3%	37,5%	20,0%	57,1%
Adozioni inter. illegali	0,0%	36,4%	0,0%	16,7%	0,0%	20,0%	0,0%
Traffico d'organi	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Altre forme di maltrattamento	33,3%	72,7%	50,0%	66,7%	37,5%	40,0%	100%

Graf. 2: Distribuzione percentuale delle diverse forme di sfruttamento nelle province del Veneto




Nel 72% dei casi rilevati il Paese di provenienza coincide con quello di origine; nel 22% delle situazioni considerate l'informazione non è nota. Il 27,8% delle risposte al questionario fa riferimento a provenienze dai Paesi dell'ex Unione Sovietica, il 18,3% dall'Asia-India e Oriente, il 12,2 % dal Centro-Sud America - tabella e grafico 3.

Tab. 3: Distribuzione percentuale delle Aree geografiche di provenienza

Aree geografiche di provenienza	%
Ex Paesi Unione Sovietica	27,8%
Asia India e Oriente	18,3%
Italia	14,8%
Centro e Sud America	12,2%
Area Balcanica (Albania, Bulgaria, Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Romania)	8,7%
Est Europa	7,8%
Nord Africa, Africa Centrale, Sud Africa (Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia, Sahara Occidentale), Africa Centrale, Sud Africa	7,0%
Altro	3,5%
Tot.	100%


Graf. 3: Distribuzione percentuale delle Aree geografiche di provenienza



I dati raccolti evidenziano una diversificazione delle situazioni e delle condizioni che determinano la partenza del minore; le risposte fornite e rappresentate nelle tabelle e nei grafici 4, 5, 6, riguardano complessivamente il 78,2% delle risposte fornite, mentre il 21,8% degli intervistati ha risposto "non so" a questa domanda del questionario e non ha espresso indicazione in merito.

Tab. 4: Distribuzione percentuale del tipo di decisione o scelta che compie il minore quando parte dal Paese di origine	
Decisione o scelta	%
Scelta autonoma	31,1%
Scelta condizionata	27,8%
Decisione Subita	19,3%

Graf. 4: Distribuzione percentuale del tipo di decisione o scelta che compie il minore quando parte dal Paese di origine




- nel 31,1% (tabella e grafico 4) delle risposte considerate il partire dal Paese di origine è una **scelta autonoma**;
- nel 27,8% (tabella e grafico 4) delle risposte considerate il partire dal Paese d'origine è una **scelta condizionata** e determinata dal contesto socio-economico, familiare, culturale - tabella e grafico 5;
- nel 19,3% (tabella e grafico 4) delle risposte considerate il partire dal Paese di origine è una **decisione subita** e determinata dal contesto familiare o dalle costrizioni da parte di terzi - tabella e grafico 6.

Tab. 5: Articolazione e distribuzione percentuale della scelta condizionata riferita alla tab. 4

Socio Economico	42,2%
Familiare	40,0%
Culturale	22,2%
Altro	6,7%


Graf. 5: Distribuzione percentuale della scelta condizionata



Tab. 6: Articolazione e distribuzione percentuale della decisione subita riferita alla tab. 4

Contesto Familiare	33,3%
Costrizione da parte di terzi	13,3%
Altro	11,1%

Graf. 6: Distribuzione percentuale della decisione subita




Queste risposte sono supportate da un altro insieme di risultati emersi dall'elaborazione di quelle contenute nella sezione dedicata alle "forme di reclutamento del minore".

Si evidenzia infatti che nel 42,6% delle risposte considerate i genitori sono consapevoli che i propri figli saranno soggetti a sfruttamento - tabella e grafico 7-, nel 32% delle risposte è la stessa famiglia a fare da tramite con i trafficanti o sfruttatori e nel 20% sono direttamente i minori ad essere contattati in orfanotrofio o in strada - tabella e grafico 8.


Tab. 7: Consapevolezza dei genitori rispetto al fenomeno dello sfruttamento	
	Distribuzione %
si	42,6%
no	23,4%
non risponde	25,5%
a volte	8,5%
Tot.	100%

Graf. 7: Consapevolezza dei genitori rispetto al fenomeno dello sfruttamento



Tab. 8: Modalità di contatto del minore nel Paese d'origine	
famiglia, parenti, amici	32%
non sa, non risponde	30%
orfanotrofo o strada	20%
rappresentanti di illecita attività	14%
rapimento	2%
allenatori squadre di calcio	2%
Tot.	100%

Graf. 8: Modalità di contatto del minore nel Paese d'origine




Entrambe queste scelte da una parte si configurano come aiuto alla famiglia (17,4%) e dall'altra sono sostenute da promesse e offerte di lavoro (10,9%) - tabella e grafico 9. Le risposte fornite su "Chi organizza il viaggio" confermano ulteriormente quanto appena evidenziato.

Le Fonti intervistate hanno sottolineato come negli ultimi anni si siano sempre più ridotti i metodi di coercizione e di inganno "tradizionali" (violenza, minacce e ricatti), sostituiti da forme ingannevoli di prospettive migliori di vita, di lavoro e di guadagni facili e immediati che coinvolgono in modo diverso le famiglie, i minori e le reti criminali.

Tab. 9: Come vengono messe in atto le modalità con cui i minori vengono contattati e agganciati dagli sfruttatori/traffickanti nel Paese d'origine

risposte	%
non sa/non risponde	58,7%
aiuto alla famiglia	17,4%
promesse e offerte di lavoro	10,9%
promesse di benefici	6,5%
miglioramento condizioni di vita	4,3%
rapimento	2,2%
Tot.	100%

Graf.9: Come vengono messe in atto le modalità con cui i minori vengono contattati e aganciati dagli sfruttatori/trafficanti nel Paese d'origine



Il contatto con il minore avviene generalmente nel paese di origine ed egli è indotto in uno “stato di soggezione” di cui il trafficante si avvale per condurlo nel territorio italiano o per trasferirlo al suo interno, in ogni caso per realizzare una delle forme di sfruttamento considerate da questa ricerca. L’induzione in tale stato di soggezione avviene tramite una variegata serie di tecniche persuasive e meccanismi coercitivi, sempre caratterizzati da una grande insidiosità, in quanto costantemente adattati alle mutevoli peculiarità ed esigenze delle giovani vittime, nonché soggette alle varianti di contesto in cui avviene il contatto o si realizza lo sfruttamento. Si tratta, dunque, di situazioni e dinamiche molto variegata che tuttavia presentano come base comune l’esistenza di una situazione di vulnerabilità socio-ambientale in cui versa il minore e/o la sua famiglia e di cui approfitta il trafficante.

È stato altresì evidenziato come molteplici variabili tra cui la cultura, le condizioni socio-economiche e ambientali incidano sulla percezione da parte della vittima di essere in grado di autodeterminare un processo di cambiamento di vita in termini qualitativi.

Quest’insieme di considerazioni è frutto dell’analisi delle informazioni riferite alla decisione/scelta del minore del partire dal paese d’origine (tabelle e grafici 4-5-6), alla consapevolezza dei genitori rispetto al fenomeno di sfruttamento (tabella e grafico 7), alle modalità di contatto dei sfruttatori/trafficienti nel Paese d’origine (tabelle e grafici 8 e 9).

Anche per il traffico di minori è possibile distinguere la volontarietà o l’involontarietà della partenza, anche se lo spartiacque è molto meno demarcabile di quello correlabile ai migranti adulti.

Il minore, infatti, può seguire un genitore intenzionato ad emigrare o essere accompagnato da un parente affidabile fino a destinazione dove potrà ricongiungersi con la famiglia o con parte di essa e in questi casi la volontarietà è ben circoscrivibile, poiché è supportata dagli affetti e dalle strategie familiari; oppure partire

da solo, affidandosi alle filiere migratorie utilizzate dai suoi connazionali.

Permangono ancora situazioni in cui il minore già nella fase di scelta - quando gli si pone il quesito se partire o meno - risulta essere condizionato con pressioni violente e incondizionate da familiari violenti (in maggioranza) e da terze persone estranee in maniera più o meno forte (ma questa gradazione non cambia la sanzionabilità di tale pressione) -, poiché si prefigura già come oggetto di imminenti o futuri guadagni da parte dell'adulto o degli adulti che organizzano il trasferimento.

La letteratura sul tema riferisce come i minori arrivino con canali e percorsi simili a quelli utilizzati dal sistema migratorio collaudato dai connazionali adulti e una volta arrivati possano trovarsi in situazioni di particolare vulnerabilità, che rendono maggiormente possibile il rischio di venire coinvolti in attività illegali.

Gli elementi di contesto sin qui esposti confermano quanto presentato nel "Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia" e stimolano gli attori sociali ad individuare tecniche di identificazione dei minori che si trovano in uno stato di soggezione, in modo da poter attivare tempestivamente gli strumenti ed i percorsi di tutela e protezione sociale.

Non sono disponibili dati ufficiali rispetto all'esistenza di un "tariffario" relativo al prezzo del viaggio del minore; le informazioni contenute nelle risposte permettono di delineare alcune indicazioni di tariffe che dipendono dall'età del minore, dal Paese di provenienza e dalla forma di sfruttamento considerata. A titolo conoscitivo si riportano tali informazioni⁹:


- **prostituzione**, dipende dal Paese di provenienza: Romania da 500 a 1.200-1500 Euro; Africa da 1.200 -1.500 a 60.000 dalla Nigeria; Moldavia 4.000; Sud America 4.500; Cina 14.000-15.000;
- **lavoro forzato**: 13.000 euro.

Il Veneto in particolare viene scelto come luogo di destinazione per un insieme di caratteristiche: possibilità di guadagno, catena migratoria, caratteristiche ambientali e urbanistiche specifiche del territorio. La voce altro ri-comprende la presenza di comunità straniere e l'esistenza di legami tra organizzazioni criminali presenti in questo territorio e quelle del Paese di provenienza - tabella e grafico 10.

Tab. 10: Le caratteristiche che identificano il Veneto quale luogo di destinazione	
Radicalimento org.ni trafficanti	15,9%
Politiche contrasto inefficaci	22,7%
Caratteristiche ambientali	31,8%
Altro	36,4%
Catena Migratoria	36,4%
Possibilità guadagno	56,8%

⁹ Ulteriori informazioni e approfondimenti su "prostituzione minorile" e "turismo sessuale a danno di minori" sono reperibili sul sito "www.ecpat.it"

Graf. 10: Le caratteristiche che identificano il Veneto quale luogo di destinazione




Lo sfruttamento a fini sessuali viene esercitato nei luoghi chiusi prevalentemente in appartamento (55,6%) e nei luoghi aperti in strada (51,1%) - tabella e grafico 11; la pornografia viene esercitata soprattutto negli appartamenti (33,3%). La voce "altro" identifica luoghi aperti (giardini pubblici) e contesti educativi (scuole e orfanotrofi) - tabella e grafico 12.

Tab.11: Luoghi in cui viene esercitata la prostituzione

Luoghi Chiusi	Appartamenti	55,6%
	Night Club, privè	24,4%
	Alberghi	15,6%
	Centri benessere	8,9%
	Altro	2,2%
Luoghi Aperti	la Strada	51,1%
	Stazione ferroviaria	8,9%
	Case Abbandonate	4,4%
	Sottopassaggi	2,2%


Graf. 11: Luoghi in cui viene esercitata la prostituzione



Tab. 12: Luoghi in cui viene esercitata la pornografia

Alberghi	6,7%
Altro	8,9%
Night Club, privè	11,1%
Appartamenti	33,3%

Graf. 12: Luoghi in cui viene esercitata la pornografia




Infine, l'accattonaggio viene esercitato attraverso le seguenti modalità: elemosina (53,3%), lavavetri (26,7%) e suonatori (20%) - tabella e grafico 13 - e i luoghi interessati da tali attività sono la strada (44,4%), le piazze (37,8%), semafori e centri commerciali (35,6%). La voce altro ricomprende altri luoghi di flusso e stazionamento quali la chiesa, il centro città, le rotatorie e le tangenziali - tabella e grafico 14.

Tab. 13: Distribuzione percentuale delle modalità adottate nell'esercizio dell'attività di accattonaggio

Modalità	%
Elemosina	53,3%
Lava Vetri	26,7%
Suonatori	20,0%
Vendita Ambulante	13,3%
Lettura della Mano	6,7%
Altro	4,4%


Graf. 13: Distribuzione percentuale delle modalità adottate nell'esercizio dell'attività di accattonaggio



Tab. 14: Distribuzione percentuale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività di accattonaggio

Luoghi	%
Per Strada	44,4%
Nelle piazze	37,8%
Ai semafori	35,6%
Centri commerciali	35,6%
Altro	13,3%
Ristoranti, bar	4,4%

Graf. 14: Distribuzione percentuale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività di accattonaggio



L'azione del conoscere richiede la messa a punto di forme e modalità diverse di intervento nel caso si tratti di segnalazione, emersione, identificazione, aggancio e presa in carico della vittima di tratta o di misure di repressione e contrasto.

Le diverse Fonti considerate (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, rete ed esperti dei servizi socio-sanitari degli Enti Locali, delle Aziende Socio-sanitarie e del Terzo Settore) utilizzano strumenti e procedure riferiti al ruolo e riconducibili al tipo di funzione che viene loro richiesta. Le Forze dell'Ordine dispongono di procedure e strumenti propri dell'attività investigativa, di controllo e monitoraggio del territorio. La rete territoriale è caratterizzata da una molteplicità di servizi e di risorse in grado di esprimere, a più livelli, risposte diversificate alle esigenze di tutela e protezione legale, sanitaria, sociale, di accoglienza e cura, di presa in carico delle vittime di tratta, temperando allo stesso tempo all'esigenza di rispondere al proprio mandato istituzionale (allegato n. 2, azione "Conoscere", rappresentazione per Fonti di procedure, strumenti e suggerimenti). La complessità osservata in ciascuna delle realtà territoriali sembra richiedere un impegno comune per costruire strumenti flessibili e modulari che permettano di acquisire, nel tempo, informazioni organizzate sul fenomeno e sulle situazioni delle giovani vittime, entrambi in continuo divenire. In assenza di approcci e prospettive comuni di riferimento sembra siano "sfumati" i confini di intervento di ciascuno e che vadano meglio delineati opportunità, percorsi, processi di un sistema di rete territoriale calibrato sulle esigenze di crescita di un soggetto in età evolutiva.

L'analisi delle risposte fornite dagli interlocutori nella sezione del questionario dedicata ai suggerimenti fa emergere un insieme di considerazioni generali e specifiche, nonché alcune osservazioni che fanno riferimento all'esigenza di sviluppare la conoscenza su alcune forme di sfruttamento considerate dal Progetto sperimentale, l'accattonaggio e minori stranieri non accompagnati.

Le conoscenze che devono essere sviluppate e acquisite, anche attraverso la auspicata attivazione di **seminari interforze** di approfondimento e di **formazione congiunta**, sono connesse a una più funzionale operatività ("Approfondire a Verona la situazione dei campi nomadi con prevalente presenza di cittadini rumeni"), ma anche a un **processo/percorso di sensibilizzazione e promozione**. Viene, infatti, evidenziata, ad esempio,

l'incidenza che il fenomeno della tratta ha sul piano delle rappresentazioni sociali ("entrerei nel microcosmo dell'accattonaggio, conosciuto in maniera superficiale, esistono false associazioni: accattonaggio - furto. Non conosciamo il dopo").

Si fa riferimento, inoltre, alla **normativa** della quale vengono evidenziate, da una parte, le **potenzialità**, dall'altra gli **spazi di miglioramento** che sono riscontrati nella pratica quotidiana ("[...] La modifica dell'art. 600 c.p. non ha portato i risultati sperati. Chiediamoci se si può fare qualcosa per i bambini autoctoni che vengono mandati a rubare. Siamo disposti a una legislazione seria in materia?" "Si potrebbe intervenire in maniera più efficace se ci fosse una normativa adeguata a supporto"; "[...] strumenti legislativi adeguati più semplici e agevoli che possano dare la possibilità di rendere tutto più facile. Esiste una legislazione che punisce la prostituta, ma in cui non è illegale prostituirsi [...]").

Gli intervistati fanno riferimento al minore (tutela,...), alla famiglia e alla comunità. La tipologia di risposte considera espressamente la cittadinanza intesa come risorsa e bene da tutelare e sostenere, con particolare attenzione all'assistenza e la protezione dei minori vittime di tratta, nonché "al **superiore interesse del minore**" (cfr. art.3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo - 1991) ("[...] Come aiutare le famiglie a migliorare/sostenere le potenzialità genitoriali? Esiste una società fragile nella normalità. C'è un potenziale educativo in città che però non si vede [...]." "[...] i diritti dei minori devono essere davvero tutelati attraverso lo scambio di informazioni tra istituzioni che lavorano sullo stesso territorio"; "attività di prevenzione sul corretto utilizzo della rete internet [...]"), ma anche da educare e responsabilizzare "questi minorenni infra quattordicenni la Legge li considera, addirittura sotto il profilo della pericolosità, con una legge del 1930 [...] questa mentalità della pericolosità è culturalmente superata e anzi non tiene conto che è contro la Convenzione dei Diritti del bambino, perché egli deve essere considerato in relazione ai suoi diritti, non in relazione al danno. È la società che si deve fare carico del minore, quindi questa categoria della pericolosità è culturalmente sbagliata e contro la Convenzione di New York", "[...] esistono dei problemi culturali, va detto che l'accattonaggio non va fatto".

COINVOLGERE

Nella dimensione regionale e in un contesto di riferimento territoriale, il concetto di Rete si esprime e viene agito, non come una struttura con automatismi autoreferenziali, ma come processo di elaborazione di dati e informazioni, di innovazione di senso e di azione.

La Rete intesa come modalità per promuovere e consolidare forme di collaborazione con una pluralità di soggetti e organizzazioni, interazioni con contesti disciplinari differenti, significativamente presenti in questa realtà regionale.

Il traffico di esseri umani si caratterizza per la complessità delle forme e dei modi in cui si esprime e richiede approcci trasversali e multidimensionali, che possano tradursi in piani operativi multidisciplinari quale esito dell'interazione e interconnessione tra i diversi attori delle comunità locali (allegato n. 3, azione "Coinvolgere", rappresentazione per Fonti di procedure, strumenti e suggerimenti).

Nel Veneto la legge regionale n. 41/97 "Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona" ha rappresentato una legge innovativa per l'approccio culturale proposto e per le opportunità operative potenzialmente contenute. L'obiettivo di tutelare le persone vittime di abuso e sfruttamento a fini sessuali ha coinvolto principalmente gli Enti Locali, le Aziende Socio-sanitarie e il Terzo Settore operanti nei diversi territori, promosso approcci interdisciplinari e favorito sinergie operative. I finanziamenti della Legge Regionale 41/97 hanno permesso agli Enti di sviluppare modalità di risposta sociale contestuali ai propri territori, flessibili e modulari rispetto all'evoluzione dei fenomeni osservati.

Le successive possibilità introdotte a livello nazionale dal Decreto Legislativo n. 286/98 art. 18 a favore di vittime di sfruttamento e dall'art. 13 della Legge 228/03 hanno ulteriormente sostenuto e potenziato una pluralità di interventi nel medesimo riferimento territoriale, la Regione del Veneto.

In ciascuna realtà territoriale sono presenti esperienze ricche, complesse, diversificate che rappresentano tutt'oggi un patrimonio da valorizzare per i risultati conseguiti e per i processi posti in essere.

Va altresì sottolineato che le persone vittime di tratta, e in modo particolare i soggetti in età evolutiva, richiedono un sistema di accoglienza e cura che possa rispondere ad esigenze specifiche di tutela e protezione sociale, prevedendo misure di assistenza adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche, al genere e all'identità culturale.

Sono infatti persone che hanno vissuto differenti eventi stressanti¹⁰ e che necessitano, di volta in volta un'attenzione particolare al considerare quale dei livelli di trauma subito abbia, in un dato momento, maggiore incidenza. La presenza di questi fattori tende infatti a causare limitazioni cognitive, emozionali, relazionali significative; l'abuso sessuale è un'esperienza traumatica che incide significativamente sulla percezione di sé e dell'evento, sul comportamento di fronte all'abuso e sulla formazione dell'intera personalità.

Negli anni la necessità di tutelare i minori da fenomeni lesivi della loro dignità e libertà, si è espressa in iniziative normative transnazionali, nazionali e regionali, in atti di indirizzo e linee guida che hanno delineato scenari di riferimento metodologici e operativi per la rete dei servizi territoriali. L'assistenza e la protezione del minore vittima di tratta ha stimolato la costruzione di linee guida che interessano sia gli operatori delle FF.OO. (garantire la sicurezza del minore e quella dei familiari, evitargli ulteriori traumi, fare una valutazione del rischio,...) sia quelli dei servizi di Protezione sociale (attraverso la valutazione dei bisogni del minore, il prevedere misure di assistenza, l'assicurare opportunità educative e formative,...), dando attuazione a quanto espresso dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare dall'art. 3, "superiore interesse del minore".

Le comunità locali sono state sollecitate a sperimentare strumenti di integrazione e modalità operative plurali (protocolli operativi; forme e modalità di collaborazione interistituzionale, equipe valutative multidimensionali distrettuali).

L'agire condiviso che ha caratterizzato i territori di questa Regione deve poter essere contestualizzato in un disegno culturale, normativo, istituzionale, organizzativo che dia valore, senso e significato al processo complessivo di presa in carico e trattamento di minori vittime di tratta, senza il quale si rischia di segmentare gli interventi e di perdere il riferimento alla complessità e unicità della persona.

¹⁰ Traumi legati alla condizione del paese di provenienza (guerre,...); traumi di abbandono nella terra di origine (in fase di attaccamento sicuro); trauma di migrazione (mezzi di spostamento, non conoscenza della destinazione e del progetto migratorio,...), trauma di sfruttamento (restrizione della libertà personale, abusi sessuali, violenze,...)

Il sistema territoriale dei servizi sembra sia chiamato ad intervenire sempre più spesso in situazioni di emergenza-urgenza sociale complesse; su queste premesse intervengono variabili di vario tipo (politico, istituzionale, organizzativo) che interferiscono (agiscono) sulle risposte del sistema rendendole talvolta frammentate e non corrispondenti ai tempi dei bisogni espressi ed inespressi delle persone. Come razionalizzare, valorizzare e ottimizzare le esperienze territoriali al fine di meglio tutelare i vissuti dei soggetti in età evolutiva che hanno subito varie forme di sfruttamento e di dar luogo a buone prassi?

Le Fonti coinvolte in questa sperimentazione hanno anche segnalato ulteriori aree di attenzione che richiedono approfondimenti e azioni plurali: le situazioni di maltrattamento e violenza (fisica, psicologica) che coinvolgono minori e donne in contesti familiari ed educativi.

I suggerimenti dei vari interlocutori, anche se con linguaggi differenti, riportano l'attenzione **al concetto di rete e alle prassi operative**.

Il lavoro di rete e le sue risultanze ha, agli occhi dei testimoni privilegiati, una **valenza territoriale/provinciale, extraprovinciale e transnazionale**. Quest'ultima voce, in particolare, per le Forze dell'Ordine, inerisce un valido sostegno al contrasto delle reti criminali connesse al fenomeno della tratta e al sostegno della vittima **"attraverso il coinvolgimento di servizi privati e sociali"**. Rete, quindi, intesa come azioni sinergiche sviluppate con linguaggi, strumenti e obiettivi condivisi. Viene evidenziata l'utilità di "creare un flusso informativo e un gruppo interistituzionale per confrontare dati, informazioni e strategie da adottare". Quindi nel confermare il valore della multidisciplinarietà, viene caldeggiata una medesima modalità di lettura.

Le categorie di analisi identificate come "suggerimenti" affrontano trasversalmente i temi dei bisogni rilevati sul territorio di competenza ("esiste uno scollamento tra forze dell'ordine e istituzioni. Come è possibile ottimizzare le risorse del territorio?"; "servono una collaborazione più stretta e protocolli d'intesa" "[...] è necessaria la conoscenza reciproca delle competenze e delle metodologie operative"), ma anche le risorse (la conoscenza degli interlocutori territoriali, l'utilizzo di modalità operative, seppur caratterizzate da frammentarietà e poca condivisione).

La maggior parte dei soggetti evidenzia come la **formalizzazione delle pratiche operative adottate** (attraverso, ad esempio, protocolli) sui territori provinciali aiuti a meglio chiarire il ruolo e il mandato di ogni punto della rete interessato nel contrasto al fenomeno della tratta e a **migliorare i livelli di interconnessione**.

Viene altresì evidenziata l'importanza di fornire la rete territoriale di strumenti "standardizzati che meglio garantiscano efficacia e incisività degli **interventi di sistema**".

AGIRE

Tutte le Fonti intervistate hanno espresso la necessità di individuare e definire forme e modalità comuni e condivise per poter meglio esprimere nella quotidianità la necessaria integrazione tra funzioni, compiti e responsabilità (allegato n. 4, azione "Agire": rappresentazione per Fonti di procedure, strumenti, suggerimenti).

Quest'esigenza si articola a più livelli: approcci, linguaggi, metodologie, operatività da una parte, percorsi, progetti, servizi e modelli di intervento dall'altra.

Com'è possibile salvaguardare la specificità di ciascun attore e fare in modo che procedure e strumenti possano dar luogo ad un agire plurale, rafforzando i nodi della rete?

Esiste una **dimensione di propositività** espressa dagli interlocutori rispetto al "cosa è possibile fare e come" ("il riuscire a creare una "griglia" comune per leggere e confrontare i dati. Servirebbe un **coordinamento su base regionale delle procedure da utilizzare**") che forse andrebbe favorita e portata come parte di un tutto che necessita di spazi idonei per essere espressa e condivisa da soggetti provenienti da contesti di intervento diversi e con mandati istituzionali propri.

Viene fatto riferimento a quelle risposte che evidenziano delle ipotesi di intervento connesse a opportunità di risorse: "Sarebbero utili anche i **progetti regionali** finalizzati a indagini di polizia giudiziaria, per il controllo della prostituzione". "[...] **collaborazioni più efficaci e protocolli standardizzati** che garantiscano la tutela del minore;

tempestività, efficacia e incisività degli interventi di un sistema di rete - minore collocato in comunità e seguito dal Giudice tutelare- “. Come è possibile ottimizzare le risorse del territorio? Penso a una **équipe di operatori** con competenze diverse provenienti da istituzioni differenti”. “[...] seminari di aggiornamento interforze per sensibilizzare, metodologie di intervento comuni [...]”)

Gli interlocutori adottano un focus di osservazione che consideri non solo il minore, ma anche la famiglia, ovvero gli esercenti patria potestà, e la comunità locale.

Per quanto attiene al minore vi sono considerazioni in merito alle **possibili risorse territoriali** che possono avere un’incidenza rispetto agli interventi (vengono, infatti, auspicati il “maggior coinvolgimento di alcuni soggetti istituzionali quali le scuole - perché facciano una segnalazione alle questure -, le sedi regionali del Ministero di Giustizia e la possibilità di ripristino degli uffici minori delle questure”) e ad alcuni aspetti che necessitano di essere rivalutati: il riconsiderare l’età di imputabilità dei minori e applicare interventi restrittivi allo stesso, il rendere obbligatoria la permanenza dello stesso presso i centri di accoglienza e l’intervenire nei confronti degli esercenti patria potestà specie per quanto concerne le difficoltà connesse al fenomeno dell’acattonaggio e della micro-criminalità minorile.


Il Comitato Tecnico Scientifico

Progetto Sperimentale di Ricerca “Margini Minori”

Fortunato Rao, Marco Calì, Graziana Campanato, Dario Curtarello, Antonio Condini,
Bruna Leporini, Giovanni Bilato, Giovanna Castellani, Nicoletta Smonker


Allegato n. 1 - Procedure e Strumenti

Il contrasto al fenomeno della pedopornografia via Internet: l'azione del Compartimento di Polizia Postale di Venezia



Allegato n. 1 - Suggerimenti

Il contrasto al fenomeno della pedopornografia via Internet: l'azione del Compartimento di Polizia Postale di Venezia



Allegato n.2, azione "Conoscere": rappresentazione per Fonti

Fonte	CONOSCERE		
	Procedure	Strumenti	Suggerimenti
Comandi Provinciali Carabinieri		<ul style="list-style-type: none"> • Legge • Indagini di polizia giudiziaria • Ricezione di denunce • Contatti costanti con fonti informative • Servizi esterni di controllo del territorio • Telefonate da parte dei cittadini • Monitoraggio siti Internet • Monitoraggio mediante servizi mirati di osservazione nelle aree ad alto rischio • Lavoro di rete con associazioni di volontariato e polizia locale 	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondire l'area relativa alle violenze sessuali o a sfondo sessuale in ambito scolastico
Squadre Mobili - Questure Comuni Capoluogo	<p>Fonti informative esterne (Interpol, Servizio Centrale Operativo)</p> <p>Osservazione diretta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazioni da parte degli insegnanti • Indagini di polizia giudiziaria • Banca dati centralizzata "controllo territorio" dove vengono censite le persone controllate e identificate: tutte le FF.OO. sono collegate a questa Banca dati • Banca dati interna per controllo utenze telefoniche in uso e rubrica • Appostamenti videofilmando e videoregistrando 	

<p>Comandi Polizia Municipale Comuni Capoluogo</p>	<p>Indagini dirette con attività di osservazione, pedinamento, denuncia e fotosegnalazione</p> <p>Indagini di polizia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rilievi fotodattiloscopici • Attività di indagine 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto all'accattonaggio approfondire la situazione dei campi nomadi con prevalente presenza di cittadini rumeni e il dopo (esiste falsa associazione accattonaggio = furto)
<p>Settore Sociale, Area Servizi alla Persona Comuni Capoluogo</p>	<p>Finanziamenti regionali e nazionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Progetti di tutela e promozione della persona: art. 41/97 • Progetti di protezione sociale (art. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 L.226/03) • Attività delle Unità di strada anche mediante convenzioni con associazioni per approfondimento attività di osservazione e conoscenza del fenomeno nelle realtà territoriale di volta in volta considerate 	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondire il tema dei minori non accompagnati • Riflessione con l'autorità giudiziaria e federazioni sportive anche di piccole dimensioni su miraggi offerti da attività calcistica
<p>Direzioni Sociali, Area Materno Infantile Aziende Socio-Sanitarie del Veneto (area territoriale di Treviso, Padova, Venezia e Verona)</p>	<p>Informazioni acquisite da: libero accesso al servizio, accompagnamento da unità di strada, invio da servizi territoriali e specialisti</p> <p>Procedure cliniche e diagnosi</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Approfondire la storia dei bambini piccoli e in particolare dei bambini stranieri piccoli anche nei casi in cui vengano attivate procedure di affidamento

<p>Esperti e interlocutori privilegiati territoriali</p>	<p>Azione di monitoraggio del web, svolta in collaborazione con le autorità investigative e con gli hostmaster di tutto il mondo, che consente di denunciare e chiudere nel più breve tempo possibile i siti contenenti materiale pedofilo</p> <p>Attività di sensibilizzazione delle autorità dei paesi di destinazione dei flussi turistici per elaborare strategie di contrasto al turismo a fini sessuali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schede informative/Informazioni incrociate con i Comuni e le Forze dell'Ordine • Colloquio e test • Monitoraggio del web • Per le adozioni internazionali, gli strumenti sono quelli propri della CAI e della Regione del Veneto per il rispetto del protocollo operativo che gli Enti accreditati hanno sottoscritto 	<ul style="list-style-type: none"> • Maggior possibilità di controllo della CAI rispetto all'operato degli Enti • Opportunità di riflessione comune per operatività condivise
---	--	--	---

Allegato n. 3, azione "Coinvolgere": rappresentazione per Fonti

Fonte	COINVOLGERE		
	Procedure	Strumenti	Suggerimenti
Comandi Provinciali Carabinieri			<ul style="list-style-type: none"> • Lavoro di rete con conoscenza reciproca delle competenze e delle metodologie operative • Formazione congiunta con i servizi sociali; seminari di aggiornamento interforze
Squadre Mobili - Questure Comuni Capoluogo	<p>Collaborazione con Procura Tribunale per i minorenni e con Tribunale per i minorenni</p> <p>Protocollo non formale con i Servizi Sociali, la Questura, i Carabinieri, cui si è fatta promotrice l'Azienda ULSS</p> <p>Collaborazioni con soggetti che hanno contatti con le persone vittime di sfruttamento a fini sessuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contatti coi servizi sociali presenti sul territorio • Rapporti tra la seconda sezione della Squadra Mobile, i commissariati, l'ufficio immigrazione, la volante e con i servizi minori del comune di Venezia per conoscere i fenomeni e le segnalazioni • Esistono protocolli d'intesa tra questura e comune • La sezione minori della S.M. effettua attività investigative anche con il coinvolgimento del T.M. e dei Servizi Sociali 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi transnazionali con il coinvolgimento di una rete di servizi privati e sociali

<p>Comandi Polizia Municipale Comuni Capoluogo</p>	<p>Indagini preliminari in alcuni casi con la collaborazione dei carabinieri e successivamente informativa alla Procura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta intervento dei servizi sociali del comune 	<ul style="list-style-type: none"> • I minori che vengono costretti ad attività di prostituzione andrebbero meglio tutelati dal Tribunale per i Minorenni
<p>Settore Sociale, Area Servizi alla Persona Comuni Capoluogo</p>	<p>Segnalazione da parte delle Forze dell'Ordine e del privato sociale; in alcuni casi arrivo spontaneo del minore</p> <p>Contatti diretti con le agenzie educative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Messa in rete dei servizi • Partecipazione a tavoli di lavoro • Lavoro di rete con le forze dell'ordine 	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgere le sedi decentrate del Ministero di Giustizia
<p>Direzioni Sociali, Area Materno Infantile Aziende Socio-Sanitarie del Veneto (area territoriale di Treviso, Padova, Venezia e Verona)</p>	<p>Intervento su mandato dell'autorità giudiziaria o su segnalazione delle Forze dell'Ordine</p> <p>Accordo coi Comuni del territorio della ULSS, altre Istituzioni, Servizi Sociali dei Comuni, Forze dell'Ordine, da cui arriva notizia o segnalazione di abuso e/o trascuratezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento, ove esiste, delle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali per Minori 	<ul style="list-style-type: none"> • Scambio di informazioni tra istituzioni e servizi di uno stesso territorio

<p>Esperti e interlocutori privilegiati territoriali</p>	<p>Rispetto all'accattonaggio esiste una collaborazione con le forze di pubblica sicurezza</p> <p>Segnalazione per un'accoglienza temporanea da Forze dell'Ordine, servizi pubblici, in alcuni casi da parte di qualche privato cittadino, che entrano in contatto con situazioni di minori stranieri non accompagnati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolli operativi per attività connessa a linea telefonica nazionale, numero verde contro l'abuso all'infanzia • Nucleo Investigativo Telematico (N.I.T.), gruppo interforze composto da Carabinieri, Polizia Postale, Guardia di Finanza 	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione nell'intervento e nello scambio di informazioni • Accordo operativo nelle situazioni di Pronto Accoglienza per Minori
---	--	---	--

Allegato n. 4, azione "Agire": rappresentazione per Fonti

Fonte	AGIRE		
	Procedure	Strumenti	Suggerimenti
<p>Comandi Provinciali Carabinieri</p>	<p>Utilizzo tecniche info-investigative proprie della polizia giudiziaria</p> <p>Utilizzo delle risorse del reparto operativo e delle compagnie che costituiscono il comando provinciale: pattuglie, attività radiomobile e 112, carabinieri di quartiere come sensori assieme alla polizia sull'evoluzione del fenomeno.</p> <p>Indagini dirette con attività di osservazione e pedinamento nei confronti di persone sospettate (assunzione di testimonianze)</p> <p>Segnalazione da parte dei cittadini</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Interventi mirati nelle scuole • Riconsiderare l'età di imputabilità dei minori e applicare provvedimenti restrittivi nei confronti degli esercitanti patria potestà • Costituzione banca dati del DNA

<p>Squadre Mobili - Questure Comuni Capoluogo</p>	<p>Audizione di minori</p> <p>Denunce, esposti, segnalazioni in forma anonima</p> <p>Servizi esterni di appostamento e controllo sul territorio</p> <p>Attività di monitoraggio</p> <p>Procedura investigativa operativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AFIS: comparazione impronte digitali a fini identificativi • SDI, "Servizio di Indagine" (analisi del controllo sul territorio per la registrazione delle presenze, verifica locazioni e proprietà immobiliari, altro) 	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di natura preventiva • Individuazione e condivisione di procedure e percorsi individualizzati di tutela e recupero sociale • Rispetto alla prostituzione costituzione di strutture madre-bambino • Rispetto alla prostituzione costituzione di équipes di operatori con competenze multidisciplinari • Strumenti legislativi adeguati più semplici e agevoli
--	--	---	---

<p>Comandi Polizia Municipale Comuni Capoluogo</p>	<p>Intervento diretto, fermo in fragranza</p> <p>Identificazione e fotodattiloscopica e invio ai centri di prima accoglienza</p> <p>Lavoro di strada. Esiste sezione che segue i reati a sfondo sessuale</p> <p>Controlli amministrativi in negozi di cinesi</p> <p>I commercianti telefonano alla polizia locale per farla intervenire nei casi di accattonaggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Rilevazione diretta e interventi sul posto •Rispetto all'accattonaggio attivazione procedure necessarie all'accertamento delle situazioni di sanzione amministrativa (adulti nei confronti del minore) •Appostamenti, intercettazioni e video filmati 	<ul style="list-style-type: none"> •Rendere obbligatoria la permanenza del minore presso i centri di accoglienza •Rispetto alla prostituzione, le persone andrebbero recuperate dai servizi con progetti regionali finalizzati a indagini di polizia giudiziaria
---	---	--	--

<p>Settore Sociale, Area Servizi alla Persona Comuni Capoluogo</p>	<p>Minori stranieri non accompagnati: colloqui, denunce, querele rilasciate in questura rispetto a quanto accaduto</p> <p>Convenzioni con unità di strada del privato sociale, osservatorio privilegiato sul fenomeno</p> <p>Inserimenti in comunità fatti direttamente dalle forze dell'ordine e dall'ufficio di protezione sociale del comune</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presa in carico del minore • Utilizzo del mediatore culturale • Nella procedura di segnalazione esistono schede di osservazione e monitoraggio da parte dei servizi • Cartelle sociali • Strumenti di rilevazione dati • Colloqui e segnalazioni da parte di enti pubblici e privati (centri di ascolto, vicinato,...) • Griglia concordata con la polizia locale per le segnalazioni di accattonaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Aiutare la famiglia a migliorare/sostenere le proprie potenzialità • Le scuole potrebbero fare una segnalazione scritta alla questura o farsi portare il permesso di soggiorno dai genitori • Riuscire a creare una "griglia" comune per poter leggere e confrontare i dati
---	---	--	---

<p>Direzioni Sociali, Area Materno Infantile Aziende Socio- Sanitarie del Veneto (area territoriale di Treviso, Padova, Venezia e Verona)</p>	<p>Colloquio nel corso della visita medica</p> <p>Rispetto alla prostituzione attività di aggancio con le ragazze</p> <p>Sistemi di monitoraggio epidemiologico</p> <p>Rilevazione diretta nelle situazioni più problematiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esame obiettivo e colloquio nel corso dell'osservazione indiretta • Schede, colloqui, cartella informatica • Interventi su gruppi: strumenti di monitoraggio epidemiologico • Intervento su mandato dell'autorità giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Intervistare le ragazze fuoriuscite dalla tratta • Iniziative di sensibilizzazione e informazione comune tra tutti gli operatori: stesso approccio e medesima metodologia operativa • Riconsiderare l'età di imputabilità del minore
<p>Esperti e interlocutori privilegiati territoriali</p>	<p>Rispetto alla prostituzione esiste un sistema di linea telefonica e pronta accoglienza</p> <p>Acquisizione di elementi conoscitivi informali</p> <p>Identificazione e denuncia attività degli sfruttatori in Italia e all'estero collaborando con le Forze dell'Ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazioni scritte da parte della questura o dei comuni e telefoniche da parte dei privati cittadini • Linea telefonica nazionale contro l'abuso all'infanzia • Corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione per operatori del sociale, personale settore turismo, formatori, volontari. Campagne informative e di sensibilizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristino degli uffici minori delle questure